

Consultazione pubblica Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023

DOSSIER — CONTRIBUTI APERTI

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. ASSOCIAZIONI	4
1.1 Osservazioni sui documenti del Piano Nazionale di Digitalizzazione	4
1.2 AIB – Associazione Italiana Biblioteche.....	8
1.3 AIUCD – Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale	22
1.4 ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana	27
1.5 ICOM – International Council of Museums	43
1.6 Wikimedia Italia (WMI).....	62
2. COMUNI	65
2.1 Comune di Parabiago – Rete Ecomusei di Lombardia.....	65
3. ISTITUTI CULTURALI	67
3.1 Coordinamento istituti culturali del Piemonte.....	67
4. UNIVERSITÀ	68
4.1 UniBO – Bologna.....	68
4.2 Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (FCdA).....	71
PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL MIC	73

PREMESSA

L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale — [Digital Library](#) del Ministero della Cultura, ha promosso la consultazione pubblica dei documenti relativi al Piano nazionale di digitalizzazione (PND) sulla piattaforma di [Open Government “ParteciPa”](#), aperta a tutti soggetti che operano a vario titolo nel dominio del patrimonio culturale, al fine di creare un documento i cui assunti siano chiari, comprensibili e condivisi sin dalle fondamenta della sua struttura logica e progettuale.

La raccolta dei commenti e contributi è avvenuta dal 18 maggio 2022 sino alle ore 23.59 del 15 giugno 2022 mediante questionario, a cui hanno risposto 102 utenti rappresentanti dell'ecosistema digitale della cultura.

Alla consultazione hanno, inoltre, partecipato in forma aperta e libera ulteriori soggetti, attraverso l'invio di una email all'indirizzo istituzionale ic-dp@beniculturali.it.

Le osservazioni giunte riguardano i seguenti documenti:

- [Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023](#);
- [Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale](#);
- [Linee guida per la redazione del Piano di gestione dei dati](#);
- [Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale](#);
- [Linee guida per la classificazione di prodotti e servizi digitali, processi e modelli di gestione](#);
- [Introduzione alla metodologia per la valutazione della maturità digitale degli istituti culturali](#).

Il **Report** finale sulla consultazione è disponibile sulla piattaforma Partecipa¹, e offre una visione d'insieme sui diversi contributi, siano essi quantitativi che qualitativi, arrivati attraverso il format del questionario.

Il presente **Dossier** raccoglie e riporta i singoli contributi aperti inviati al nostro Istituto e include il parere espresso dal Consiglio superiore Beni culturali e Paesaggistici, organo consultivo del Ministero della cultura.

Nello specifico, i contributi ricevuti sono giunti da:

- nr. 5 Associazioni. Tra queste, le associazioni MAB (ICOM, ANAI, AIB) e AIUCD hanno prodotto un ulteriore documento congiunto;
- nr. 1 Comune;
- nr. 1 Istituto culturale;
- nr. 2 Università.

¹ Il report finale è disponibile su Partecipa alla pagina dedicata al Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale/Esiti della consultazione. Link: <https://partecipa.gov.it/processes/piano-nazionale-digitalizzazione-patrimonio-culturale/f/144/>

1. ASSOCIAZIONI

1.1 Osservazioni sui documenti del Piano Nazionale di Digitalizzazione

A cura delle associazioni MAB (ICOM, ANAI, AIB) e AIUCD

01 luglio 2022

Premessa

Il Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) si presenta come un documento fondamentale per guidare le attività e i processi di digitalizzazione finanziati con i fondi del PNRR. Il metodo di lavoro e le attività partecipative attivate prima della sua pubblicazione, in modo particolare la fase di consultazione pubblica, sono modalità innovative da apprezzare e da cui partire per gli aggiornamenti futuri. Proprio questa modalità, tra l'altro, ha favorito un confronto tra ICOM AIB, ANAI e AIUCD, che, dopo aver elaborato i propri commenti al Piano, presentano nel seguente documento le principali posizioni comuni riassumibili nei seguenti punti.

Ruolo delle associazioni

Non si può non rilevare che un coinvolgimento iniziale, fin dalla fase di elaborazione, delle Associazioni MAB, che rappresentano una platea più ampia di istituzioni rispetto a quelle statali e sono parte integrante di reti internazionali (ICOM, IFLA, ICA, EADH) e che hanno condotto approfondite analisi anche in questa materia, avrebbe ampliato la prospettiva, permettendo di tener conto anche di contesti e problematiche diverse. Soprattutto se questo documento vuole diventare un riferimento per tutti gli istituti e i luoghi della cultura nazionali. In tale prospettiva le Associazioni possono e chiedono di avere un ruolo nel processo di attuazione del Piano di digitalizzazione e dei progetti che ne scaturiranno, perché le comunità dei saperi di riferimento svolgono un ruolo centrale per attestare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Professionisti e formazione

Nel Piano, pur indicando le diverse figure e i ruoli necessari per le attività di digitalizzazione e di gestione dei dati, si parla poco di competenze, mentre sarebbe utile dedicare maggiore spazio a ruoli, persone e competenze, esplicitando quali figure e quali profili di dominio saranno necessari nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di digitalizzazione, e inserendo anche nei capitoli chiari indicatori su professionalità e competenze richieste.

In un contesto in cui i confini professionali si aprono sempre più alla cooperazione, alla trasversalità e a una progettualità che mette insieme competenze tecnico professionali differenti, di particolare rilievo sarà lo sviluppo di percorsi formativi di aggiornamento e approfondimento che si innestino su una formazione di base che individui profili già sufficientemente adeguati rispetto ai singoli domini, e che abiliti gli specialisti di dominio a

lavorare in team. I modelli di assessment che sempre più si vanno affermando anche nel mondo delle professioni culturali, e che le Associazioni professionali hanno contribuito ad elaborare e che sono basati su specifiche conoscenze di dominio e su percorsi formativi sempre più definiti e standardizzati, possono essere uno strumento di misurazione per la valutazione dei parametri adeguati di preparazione dei singoli professionisti e le Associazioni possono assumere un ruolo significativo con il loro portato di conoscenza e con la forte esperienza acquisita.

Strategie e modalità di monitoraggio e trasparenza

Nei documenti non vengono indicate quali saranno le strategie di monitoraggio e valutazione dei progetti di digitalizzazione e quali le politiche di trasparenza che dovranno essere adottate.

Leggibilità e target

Rimane difficile capire il target a cui le Linee guida si rivolgono: le descrizioni e le indicazioni risultano talvolta lacunose o poco approfondite per chi è più esperto, di difficile comprensione per chi ha una minore conoscenza degli argomenti trattati.

Il ruolo degli istituti non statali ed esterni al MiC

Manca nel documento una chiara identificazione e inquadramento generale degli istituti e luoghi della cultura destinatari. A tale proposito va rilevato come una delle caratteristiche fondamentali del panorama del patrimonio culturale del nostro paese è il suo policentrismo: se le grandi istituzioni statali conservano una parte rilevantissima di quel patrimonio, una parte forse altrettanto cospicua è custodita da una miriade di soggetti pubblici e privati, radicati in una lunga e complessa storia di comunità e di istituzioni, oppure fondati più recentemente proprio per conservare e valorizzare patrimoni culturali di rilievo nazionale o locale. Nel domandarsi quale sarà il ruolo e le forme del coinvolgimento di questi istituti al divenire del Piano, si auspica che si possa aprire il PND alle progettualità di istituzioni ed enti esterni al MiC, riconoscendo il ruolo di comunità e territori secondo le logiche espresse nella Convenzione di Faro, a cui anche il Piano fa riferimento.

Stato dell'arte, pregresso e corrente

Mancano all'interno del Piano riferimenti puntuali alle modalità di recupero dei dati provenienti da attività di digitalizzazione pregressa. Riguardo al pregresso forse sarebbe utile indicare, sempre partendo da esempi reali, quali possono essere le modalità di recupero e riuso dei contenuti digitali, inclusi quelli digitali nativi (born digital).

Infrastruttura/e, cloud e interoperabilità

I paragrafi e i punti del PND dedicati all'infrastruttura tecnologica danno indicazioni generiche sulla natura della/e infrastruttura/e facendo riferimento peraltro soltanto ad una "piattaforma software". Ci pare che l'infrastruttura tecnologica che dovrà accogliere le risultanze dei progetti di digitalizzazione dovrebbe essere descritta almeno nell'impianto generale, sia hardware che software, tenendo conto che il modello logico-funzionale di riferimento non può non essere

OAIS (ISO 14721:2003, aggiornato in ISO 14721:2012). Potrebbe essere utile chiarire bene il rapporto tra le due piattaforme quella descritta come infrastruttura per la gestione e conservazione dei dati e quella per la “disseminazione culturale” descritta come hub tra sistemi diversi per l’accesso integrato al patrimonio. Gli aspetti e le funzionalità che riguardano il Cloud non sono spiegati, il paragrafo è troppo breve e sintetico; invece, si tratta di un tema fondamentale anche per la conservazione . digitale dei documenti che verranno prodotti dai progetti di digitalizzazione.

Conservazione digitale e accessibilità a lungo termine

L’infrastruttura a cui sono demandate le funzioni di conservazione digitale a lungo termine deve essere disponibile non appena i progetti di digitalizzazione previsti iniziano a produrre oggetti (collezioni di oggetti) digitali poiché il relativo ciclo di produzione si chiude generando pacchetti di archiviazione. La descrizione di questa infrastruttura risulta priva di riferimenti a modelli e framework ampiamente consolidati quali OAIS, e troppo generica: mentre il Polo di conservazione è posto in relazione con i “procedimenti amministrativi”, quindi con entità di natura archivistica, manca l’indicazione di chi conserva gli oggetti digitali prodotti dalle campagne di digitalizzazione e destinati all’uso pubblico (pubblicazione). Il PND dovrebbe essere l’occasione per rafforzare ed inserire definitivamente nell’ecosistema culturale l’esperienza e le infrastrutture esistenti di “Magazzini Digitali” che ha accumulato una significativa esperienza nella gestione e conservazione del materiale nativo digitale e dei siti web, e che potrebbe integrarsi ed essere messa al servizio delle altre componenti che dovrebbero costituire l’infrastruttura di gestione del digitale nel dominio dei beni culturali. Si ritiene inoltre che in questo ambito sia indispensabile – proprio a fini di sostenibilità e di sviluppi futuri – prevedere esplicitamente un coordinamento concreto e operativo tra i filoni principali del PNRR per la cultura, in particolare tra le iniziative per la digitalizzazione e quelle destinate a predisporre un sistema di conservazione digitale.

Accessibilità

Sebbene nel documento del Data Management Plan si faccia indirettamente riferimento ai principi FAIR, nel PND non se ne parla. Mentre è presente "Accessibilità" tra le parole chiave, è assente il termine "Inclusione". I due termini non sono sinonimi: l'accessibilità comprende la predisposizione dei dispositivi occorrenti alla fruizione dei materiali (dati, indici, software, reti, ecc.); l'inclusione è l'aspetto culturale, umano dell'accessibilità. Preoccuparsi di un aspetto e non dell'altro è davvero un limite. Il conseguimento dell'accessibilità è un passaggio fondamentale, imprescindibile, ma è strumentale. È l'inclusione che cambia la qualità della vita delle persone.

Licenze e termini d’uso

Sebbene la differenza tra licenze CC e la dichiarazione dello stato di diritto “MIC Standard” sia chiarita nel paragrafo 5.2, l’utilizzo di una semantica analoga a quella delle licenze CC potrebbe generare confusione, in particolare in un contesto internazionale.

Si può andare più avanti sulla strada dell’accesso libero e riuso del patrimonio digitale e digitalizzato del settore pubblico, tenendo conto dell’orientamento costante in tal senso dell’UE,

recepito anche in Italia, non solo con riferimento a tutta la documentazione del settore pubblico, ma anche con riferimento alla documentazione culturale e scientifica. Si raccomanda in ogni caso un confronto con l'Osservatorio CRUI sulla Scienza aperta, che sta completando una rilevazione, tra l'altro, sulle policy degli atenei (anche) relativamente ai repository di materiale digitalizzato.

Si rileva una certa lacunosità e la necessità di approfondire e articolare meglio i termini giuridici delle possibili utilizzazioni richieste dagli utenti per diverse finalità. Questa parte delle linee guida sembra fare riferimento a regolamenti e policy di gestione interni al MiC e non può avere valenza generale. Peraltro, trattandosi di linee guida per l'attuazione del piano nazionale di digitalizzazione, sarebbe opportuno togliere la parte sulle digitalizzazioni richieste dagli utenti, che non rientrano nel PND né, in generale, nei progetti di digitalizzazione.

Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali

Il paragone tra certificato di identità digitale di un bene culturale e SPID non è appropriato con le finalità del PND. SPID è un sistema federato che consente l'accesso dei portatori di tali credenziali ai servizi online delle PA. Il progetto del cosiddetto SPID per i beni culturali nasce da un'esigenza da molto tempo presente all'interno del MiC, così come di altre organizzazioni, di non trovarsi costretti a ripetere i medesimi dati e informazioni relative ad un bene culturale all'interno di procedure di varia natura di carattere soprattutto giuridico amministrativo. Ciò si ottiene attribuendo agli oggetti degli identificatori persistenti (ID). Dal momento che il concetto di certificato di identità digitale "presuppone il riconoscimento dello status giuridico di bene culturale" questo implica l'attuazione di un modello organizzativo ben diverso da SPID, e di un'infrastruttura.

È necessario produrre un documento, da associare a una delle Linee Guida, che specifichi la struttura del "certificato di identità digitale" indicando il formato/lo standard dell'ID, la modalità di generazione e i metadati che lo accompagnano.

Scansione

L'approccio "fotografico" che si propone nel PND (Linee guida digitalizzazione) non è in linea con metodi e tecniche della digitalizzazione di artefatti culturali consolidati in norme, regole, linee guida nazionali e internazionali. Le camere digitali in dotazione agli scanner professionali certificati per beni culturali hanno prestazioni superiori rispetto a qualsiasi fotocamera in commercio. I vantaggi declamati hanno il limite oggettivo nella necessità di stativi professionali su cui montarle, di complessi apparati di illuminazione del piano, di software professionali che garantiscano la qualità dei metadati da incorporare negli oggetti digitali e la corretta calibrazione dei parametri certificati per gli oggetti digitali correttamente prodotti (si vedano le FADGI e i parametri OPEN Dice).

Standard e formati

I formati TIFF, JP2, FITS sono indubbiamente utilizzabili come standard di riferimento per la generazione di oggetti digitali master che siano qualitativamente ineccepibili e certificabili. Invece, proporre l'output di scansione in RAW, che non è un formato e va codificato in DNG,

è del tutto inutile, antieconomico e in contraddizione con criteri di conservazione, preservation e certificazione di qualità. Il riconoscimento digitale è oggi indispensabile e irrinunciabile. Nelle linee guida si rileva la mancanza di riferimenti a sistemi di riconoscimento, sia in uso (OCR) che in sperimentazione (ICR, IVR, HTR).

Il formato open favorirebbe la possibilità di generare metadati completi di relazioni anche concettuali, utilizzando schemi “a grafo” anziché lineari che consentirebbero di evolvere le attuali “basi di dati” in “basi di conoscenza”. La “FAIRification” dei dati digitali culturali passa necessariamente dal formato open e da questa evoluzione, senza verrebbero meno requisiti di resilienza e sostenibilità dei dati e delle collezioni nel lungo termine.

Metadati

Una genericità forse eccessiva su protocolli, ontologie e modelli logico-funzionali oggi ampiamente utilizzati nei processi di digitalizzazione del patrimonio. Inoltre, si reitera l'interpretazione dei metadati come funzionali alla sola descrizione degli oggetti analogici rappresentati nei layout, anziché considerare prioritariamente gli oggetti digitali nei loro aspetti generativi (Provenance) e nel loro ciclo di vita (Life cycle) come da anni chiede l'UE. Andrebbe necessariamente descritta come si deve e valorizzata la generazione e l'utilizzo di metadati in formato open, al fine di elaborare modelli di tracciati che rappresentino la base per inferire le informazioni relative sia alle diverse tipologie di oggetti digitali in output dalla digitalizzazione (digitalizzati o born digital), sia degli eventuali originali rappresentati nei layout.

1.2 AIB – Associazione Italiana Biblioteche²

20 giugno 2022

Vengono qui presentate le osservazioni dell'AIB (Associazione Italiana Biblioteche) ai documenti distribuiti nella versione *in consultazione* il 18 maggio 2022.

Si sottolinea prima di tutto che la modalità seguita ovvero la distribuzione di documenti nella versione in consultazione è in questo settore davvero innovativa. Il confronto è un potente motore di miglioramento della qualità del lavoro e, in ultima analisi, anche di miglioramento dei servizi che verranno offerti agli utenti dal PND.

Si concorda con la lettura del patrimonio culturale come prevista al paragrafo da 1.1.a del *Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023* basata sulle “relazioni” e si ricorda che S.M. Ranganathan, autore delle Cinque Leggi della Biblioteconomia, già nel 1941 parla del *Reference service* come costruzione di “relazioni”, origine e finalità di tutte le pratiche della biblioteca.

² Le osservazioni dell'Associazione, sono presenti all'indirizzo <https://www.aib.it/attivita/comunicati/2022/99747-osservazioni-pnd-0622/>

Si osserva infine che su molti temi le nostre osservazioni sono molto convergenti con quelle presentate da ANAI, ICOM e AIUCD.

Il nostro documento è diviso in tre parti: la prima parte è dedicata a osservazioni puntuali sul Piano e su alcune Linee guida; la seconda parte è dedicata al tema della *accessibilità*; la terza parte è dedicata a osservazioni e proposte di modifica alle *Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni di beni culturali in ambiente digitale*.

Parte 1, Osservazioni puntuali sul Piano e su alcune Linee guida

Premessa

Obiettivo dichiarato del PND è di “organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022–2026 [...] **nei diversi settori dell’ecosistema culturale**”.

Tuttavia, entrando nel dettaglio, il PND sembra in realtà prendere in considerazione una serie di attività e di processi riconducibili essenzialmente alle seguenti linee d’azione:

- gestione del ciclo di vita delle **digitalizzazioni dei beni culturali** di biblioteche, archivi e musei;
- gestione del ciclo di vita dei **procedimenti digitali relativi al patrimonio culturale**;
- sostegno e incentivo allo sviluppo di **servizi per gli utenti**, alla **produzione di contenuti creativi/artistici originali**, nonché alla **ricerca scientifica**, a partire dai contenuti derivanti dalla digitalizzazione del patrimonio culturale.

Non sembra essere stata presa in considerazione la necessità di gestire l’enorme **patrimonio nativo digitale di interesse culturale nazionale**, che è stato prodotto negli ultimi 30 anni, e la cui crescita è esponenziale. Si fa qui riferimento a tutte quelle risorse la cui gestione sarebbe demandata, in base alle previsioni della normativa sul deposito legale, allo Stato e alle Regioni tramite i propri istituti bibliotecari. Tali risorse sono peculiari sia per “forma” (si pensi ad es. ai siti web), che per natura giuridica. **Non sono infatti assimilabili a nessuna delle categorie di risorse che il PND tratta**: non sono opere dell’ingegno in pubblico dominio ma nemmeno — se non in minima parte — documenti di natura giuridico-amministrativa, seppur in molti casi possano presentare analoghe criticità legate alla normativa sulla riservatezza dei dati. Dovrebbero però costituire **uno dei settori — portanti — dell’ecosistema culturale digitale**.

Se è vero che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei a non aver ancora regolamentato il deposito legale delle risorse native digitali e il Web archiving, non se ne può tuttavia ignorare l’esigenza, né ignorare l’esperienza ormai ultradecennale che della loro gestione si è fatta nel mondo delle biblioteche.

L’attuale normativa sul Deposito Legale (L. 106/2004 e DPR 252/2006) riconosce infatti alle due Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma la titolarità dello sviluppo di una infrastruttura per la conservazione e l’accesso permanenti alle risorse native digitali di interesse culturale.

Il PND dovrebbe essere quindi l’occasione per rafforzare ed inserire definitivamente nell’ecosistema culturale l’esperienza e le infrastrutture esistenti di “Magazzini Digitali”, che da sempre soffre di una gravissima mancanza di risorse. Non solo, l’esperienza maturata da

“Magazzini Digitali” potrebbe integrarsi ed essere messa al servizio delle altre componenti che dovrebbero costituire l’infrastruttura di gestione del digitale nel dominio dei beni culturali.

Osservazioni e proposte di integrazione al PND

1	Terminologia non appropriata
Documento	Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023
Riferimento puntuale	Paragrafo 2.1. Tecnologie
Osservazione	Il termine "tecnologie" è usato impropriamente poiché dai contenuti di tutto il paragrafo, compresa la sezione 2.1.c. relativa alla necessaria adozione di una progettazione "user centered" dei servizi, risulta evidente che si tratta piuttosto di due infrastrutture, e di una metodologia. Per chiarezza si osserva che per tecnologie si intende p.e. la virtualizzazione (usata per implementare infrastrutture cloud, in particolare IaaS) o la crittografia (es. a chiave pubblica) per la trasmissione sicura e la firma digitale.
Proposta	Sostituire “Tecnologie” con “Infrastrutture e metodologie abilitanti”

2	Infrastruttura nazionale dei dati e digital preservation
Documento	Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023
Riferimento puntuale	2.1.a. Infrastruttura nazionale dei dati del patrimonio culturale
Osservazione 1	Il paragrafo cita la linea di azione “Sub-Investimento M1C3 – 1.1.4: Infrastruttura software per il patrimonio culturale” ma non precisa tempi e modalità di realizzazione di tale infrastruttura alla quale è affidata anche la conservazione nel lungo periodo (digital preservation).
Osservazione 2	L’infrastruttura a cui sono demandate le funzioni di digital preservation deve essere disponibile non appena i progetti di digitalizzazione previsti iniziano a produrre oggetti (collezioni di oggetti) digitali poiché il relativo ciclo di produzione si chiude generando pacchetti di archiviazione.
Osservazione 3	La descrizione di questa infrastruttura risulta priva di riferimenti a modelli e framework ampiamente consolidati quali OAIS, e troppo generica: mentre il Polo di conservazione è posto in relazione con i “procedimenti amministrativi”, quindi con entità di natura archivistica, manca l’indicazione di chi conserva gli oggetti digitali prodotti dalle campagne di digitalizzazione e destinati all’uso pubblico (pubblicazione).
Osservazione 4	Nell’infrastruttura complessiva manca il servizio di conservazione a lungo termine per il deposito legale del digitale nativo, che va considerato a tutti gli effetti, come previsto dalla legge 106/2004, art. 1, “memoria della cultura e della vita sociale italiana”, cioè parte del patrimonio culturale della nazione (di cui al PNRR M1C3.1.1).

Proposta	Aggiungere in calce al paragrafo 2.1.a: “Per le finalità di conservazione e accesso permanenti al patrimonio culturale digitale l’infrastruttura software del patrimonio culturale integrerà le procedure e l’infrastruttura funzionale di Magazzini Digitali, sviluppate in attuazione della L 106/2004 e del DPR252/2006”.
----------	--

3	Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali
Documento	Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023
Riferimento puntuale	2.1.b. Sistema di certificazione dell’identità digitale dei beni culturali
Osservazione 1	Il paragone tra certificato di identità digitale di un bene culturale e SPID non è appropriato con la finalità di questo sistema. SPID è un sistema federato che consente l’accesso dei portatori di tali credenziali ai servizi online delle PA. Le credenziali SPID sono rilasciate da un numero finito di identity provider (IdP) accreditati che identifica i soggetti che ne fanno richiesta. Uno stesso soggetto può avere più credenziali SPID rilasciate da IdP diversi. Dal momento che il concetto di certificato di identità digitale “presuppone il riconoscimento dello status giuridico di bene culturale” questo implica l’attuazione di un modello organizzativo ben diverso da SPID, e di un’infrastruttura. Rimanendo nell’ambito delle attuali piattaforme abilitanti risulta più calzante il paragone con il sistema PagoPA e con l’IUV (Identificativo Unico del Versamento).
Osservazione 2	Anche per questa seconda infrastruttura è necessario che le specifiche tecniche e funzionali, compresa la/e API esposta/e per interagire con tali sistemi, siano disponibili nel momento in cui i progetti di digitalizzazione cominceranno a produrre oggetti e metadati ai quali dovranno essere associati il certificato di identità digitale (o gli identificatori che li referenziano) del/i bene/i digitalizzati.
Proposta	È necessario produrre un documento, da associare a una delle Linee Guida, che specifichi la struttura del “certificato di identità digitale” indicando il formato dell’ID (es. NBN, URI etc.), la modalità di generazione e i metadati che lo accompagnano.

4	Metadati
Documento	Linee_guida_per la digitalizzazione_del_patrimonio culturale
Riferimento puntuale	IV. B. Metadati descrittivi
Osservazione 1	B.2. Dominio bibliografico carente: non cita IFLA LRM, RDA e BIBFRAME
Osservazione 2	Le linee guida non contengono riferimenti alle ontologie e ai vocabolari controllati realizzati e messi a disposizione da progetti nazionali e europei
Osservazione 3	Risulta più completo ed evoluto l’altro documento: <i>Linee_guida per la realizzazione del_Piano_di gestione_dei dati</i>

Proposta 1	<p>Integrare le <i>Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale</i> e renderle coerenti con le <i>Linee guida per la realizzazione del Piano di gestione dei dati</i> mutuando da quest'ultimo alcuni concetti e riferimenti esposti nei paragrafi:</p> <p>7.3.1. Livello di metadatazione</p> <p>7.5.4. Ontologie e vocabolari di riferimento</p> <p>Allegato: FAQ per la pubblicazione dei dati aperti i concetti di linked data e “Cosa sono le ontologie e a cosa servono?”</p> <p>poiché sono di rilevanza trasversale e non riguardano esclusivamente gli open data.</p>
Proposta 2	<p>Inserire riferimenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Government Core Vocabularies³ • Rete OntoPiA⁴ <p>Raccordare con linea d'azione del Piano triennale per l'informatica nella PA – Aggiornamento 2021 – 2023 che fissa al Giugno 2022 il rilascio del “National Data Catalog per l'interoperabilità semantica”⁵.</p>
Proposta 3	<p>Aggiungere una Linea guida sulle metodologie di monitoraggio e valutazione della qualità dei metadati, per esempio l'approccio Metadata Quality Assessment (MQA) sviluppato nell'ambito del “portale ufficiale dei dati europei” data.europa.eu</p>

5	Accesso e riuso delle risorse
Documento	Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023
Riferimento puntuale	2.3.b. Disseminazione culturale e condivisione sociale. Piattaforma per l'accesso integrato al patrimonio culturale digitale (sub-investimento M1C3 1.1.10)
Osservazione 1	La descrizione della piattaforma risulta generica e non vi sono indicazioni sulle modalità del suo popolamento. L'intero documento è inoltre privo di riferimenti al framework IIIF, insieme di strumenti standard per la descrizione e la condivisione delle immagini sul Web (a questo proposito, si vedano anche le osservazioni relative ai formati master).
Proposta 1	Specificare meglio le caratteristiche della piattaforma, le modalità di popolamento, e inserire un riferimento a IIIF.

³ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/e-government-core-vocabularies>

⁴ <https://github.com/italia/daf-ontologie-vocabolari-controllati>

⁵ https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf

6	Accesso e riuso delle risorse
Documento	Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale
Riferimento puntuale	5.2. Licenze e termini d'uso. MIC Standard (BY NC)
Osservazione 1	Sebbene la differenza tra licenze CC e la dichiarazione dello stato di diritto "MIC Standard" sia chiarita nel paragrafo 5.2, l'utilizzo di una semantica analoga a quella delle licenze CC potrebbe generare confusione, in particolare in un contesto internazionale. Inoltre, nonostante nelle linee guida venga ribadita in più punti la necessità di uniformare le pratiche di concessione delle autorizzazioni alla riproduzione in tutti gli istituti culturali (indipendentemente dall'appartenenza amministrativa o dallo specifico dominio d'azione), anche al fine di facilitare l'usabilità della piattaforma da parte degli utenti, la linea guida propone l'adozione di una dichiarazione di uno stato di diritto valida, come esplicitato, solo per le immagini del patrimonio culturale statale.
Proposta 1	Si suggerisce l'adozione di soluzioni che risultino valide per tutte le immagini del patrimonio culturale a chiunque appartenente. Si vedano anche le osservazioni alle Linee guida su acquisizione circolazione e riuso.
7	Formati master
Documento	Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale
Riferimento puntuale	II. Formati A. File immagine
Osservazione 1	L'esigenza di un doppio "master" raw/DNG e TIFF dovrebbe essere analizzata anche in termini di sostenibilità finanziaria, organizzativa e strumentale
Osservazione 2	Anche l'ultima versione delle Linee guida FADGI non prendono in considerazione raw/DNG
Osservazione 3	<p>Uso del formato raw/DNG per la conservazione digitale a lungo termine. Questo è il parere di Scott Geffert che coordina ISO TC42 JWG 26 Digitizing cultural heritage materials. DNG è un tentativo Adobe di standardizzare tutti i formati "raw" proprietari delle macchine fotografiche. «and believe it or not DNG is not an ISO standard yet, but believe it or not the work is just beginning in ISO primarily because Apple stepped in and needed to have a standard to base their ProRaw format [...] and what's interesting is the Apple ProRaw format is a DNG» «So there's almost zero value in archiving a RAW file. And people can argue all they want about this, but the fact is if you can't open it and have it look the way it was when you created it or embed the scene referred metadata, which DNG didn't support, then it really is useless as far as long-term preservation» «All you're capturing is an image that you're going to have to subjectively reinterpret or you have to carry a chart alongside and super thick documentation to be able to go back into a RAW file»</p> <p>Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xNnluOh4zDU</p>
Osservazione 4	Dato che la fruizione delle immagini dovrebbe prendere in conto anche il mondo IIF occorrerebbe considerare che:

	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG2000 (ISO standard) è pronto per essere fruito anche con modalità "piramidali" e per le Linee guida FADGI potrebbe svolgere egregiamente il ruolo di master; • il formato TIFF deve essere convertito per supportare la modalità "piramidale" (una immagine TIFF piramidale occupa più spazio dell'originale).
Proposta 1	Eliminare il raw come formato master e prevedere la possibilità di usare TIFF, JPEG2000 e FITS

Parte seconda, Accessibilità

Riferimento: Piano Nazionale di Digitalizzazione M1C3_1.1.1_PND_bozza_v05

Si nota, nell'elenco dei riferimenti normativi essenziali, l'assenza dell'Agenda 2030.

Tra le parole chiave è assente il termine "Inclusione", mentre è presente "Accessibilità". I due termini non sono sinonimi: l'accessibilità comprende la predisposizione dei dispositivi occorrenti alla fruizione dei materiali (dati, indici, software, reti, ecc.); l'inclusione è l'aspetto culturale, umano dell'accessibilità.

Preoccuparsi di un aspetto e non dell'altro è davvero un limite. Il conseguimento dell'accessibilità è un passaggio fondamentale, imprescindibile, ma è strumentale. È l'inclusione che cambia la qualità della vita delle persone. Un progetto di questa entità deve puntare a migliorare la società, incidendo sui rapporti umani, deve contribuire a cambiare il paradigma del valore fondante della cultura, della democrazia, del significato di comunità.

E se all'accessibilità corrispondono gli utenti, i fruitori, l'inclusione riguarda le persone.

Perciò anche laddove il termine viene utilizzato o si fa riferimento ai servizi che debbono essere predisposti "per le persone con esigenze di accesso specifiche" (vedi definizione, p. 55) l'obiettivo del progetto appare monco.

Sempre a proposito della predetta definizione di accessibilità, la frase iniziale appare non del tutto comprensibile. Soprattutto appare sconcertante il riferimento al "solo superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali ...", specialmente se riferito all'accessibilità e non all'inclusione. Nel prosieguo della documentazione le modalità di questo superamento non vengono chiarite esplicitamente.

Ad esempio, quando si affronta il tema dell'accessibilità non si fa menzione di predisporre strutture indicali che tengano conto delle esigenze di persone con problemi cognitivi che riducano o minimizzino le difficoltà rinvenenti da lessici complessi, metaforici, espressi in forma negativa ecc. Né si fa riferimento alla necessità di ampliare il numero di interfacce per differenziare la restituzione dei dati, la loro distribuzione nello spazio del video e ottimizzare, ad esempio, la possibilità di rendere più comprensibile la transcodifica per la lettura digitale o con dispositivi braille. Credo che si dovrebbe sfruttare al massimo la fluidità dei dati e la possibilità di generare più overlays parametrabili dalle singole persone.

Perché ciò sia possibile occorre garantire l'esistenza di API fruibili. Molti dei tools necessari sono già stati sviluppati da associazioni interessate (vedi Ass. Italiana Ciechi).

Poiché le problematiche sono affini e le soluzioni potrebbero essere condivise, vedremmo bene – nell'ottica dell'Agenda 2030 e della Convenzione di Faro – un'alleanza tra i sistemi bibliografici nazionali o di grandi biblioteche per la realizzazione di un tool gestibile con lo spirito di Parthenos (standard, sistemi di valutazione dell'accessibilità, tools open source, buone pratiche, formazione condivisa, helpdesk, ecc.). Sarebbe un modo di far vedere che l'Europa delle istituzioni culturali (non soltanto biblioteche) esiste e non tratta i cittadini solo nell'ottica dei consumatori e degli utenti.

Forse ci vorrebbe più tempo, ma si innescherebbe un circolo virtuoso in cui ciascuna istituzione darebbe quello che ha, si supererebbero le barriere nord-sud e quelle tra paesi più attenti ai diritti di cittadinanza e altri con una tradizione meno consolidata, si creerebbe una massa critica importante e si andrebbe incontro all'esigenza di rispettare le persone anche quando viaggiano per motivi di studio o di lavoro.

Forse tutto questo va oltre gli intenti del PDN, ma se non ora quando?

I dispositivi di cui si sta qui parlando non hanno come unici destinatari le persone speciali, ma tutti coloro che per età, difficoltà fisiche temporanee e altro potrebbero avvantaggiarsene. L'Italia con una popolazione piuttosto anziana avrebbe ancora più ragioni per essere attenta su queste questioni.

Scopo del piano e destinatari (p. 7)

Ultima riga: aggiungere

inclusiva, in particolare nei confronti delle persone che per diversi fattori (sociali, economici, culturali, medici, ambientali) sono particolarmente vulnerabili e a rischio di disuguaglianza nell'accesso ai prodotti della cultura.

1.2.a. Ampliare le forme di accesso al patrimonio culturale (pp. 15–16)

I riferimenti all'accessibilità (che include quella che deve consentire il superamento delle barriere costituite “dalla presenza di svariate disabilità” — p. 16) risultano formulati in modo troppo generico e affidati sostanzialmente alla tecnologia, invece che ad un cambiamento in primo luogo culturale e di paradigma. Sarebbe, infatti, opportuno evidenziare che il superamento di queste barriere nasce dall'insieme di azioni sui criteri di indicizzazione, sui lessici, sulle interfacce, sull'assunzione del punto di vista delle persone interessate e non soltanto in ciò che produttori e gestori di patrimoni digitali credono che siano le soluzioni adeguate.

Anche i riferimenti presenti nella sezione successiva — 1.2.b. Digitalizzare per operare una trasformazione digitale — risultano troppo generici (ad es., “Produrre risorse digitali interconnesse, ricercabili con differenti domini o linguaggi”).

1.3 Opportunità (pp. 21–24)

Il riferimento alla “progettazione di servizi basati sulle esigenze degli utenti, abilitati a partecipare al processo di sviluppo in qualità di co-creatori di contenuti, servizi e valori” risulta talmente generico nella sua formulazione da risultare privo di reale significatività nei confronti dell’inclusività dei servizi. Dove si fa riferimento alla disintermediazione (p. 22) si afferma che l’ambiente digitale è caratterizzato “dall’assenza di barriere all’ingresso”, che così proclamata è un’affermazione priva di senso. Anche le frasi successive risultano, almeno nel caso specifico, del tutto gratuite.

La sezione 1.3.b. Processi per il design di nuovi servizi, nei paragrafi che iniziano con “Un design esperienziale ...”, “Progettare servizi basati su ...” e “In questo contesto ...”, propone scenari promettenti. Tuttavia, allo scopo, occorrerebbe aggiungere altre categorie di soggetti tra quelli esterni agli istituti culturali che andranno coinvolti nella “catena di produzione” (al momento sono citati soltanto “le imprese nazionali e internazionali del settore delle imprese culturali e creative e della filiera turistica”) se davvero gli scenari su indicati debbono concretarsi e le relative opportunità debbono essere colte.

Anche l’elenco dei prodotti al termine di p. 23, così formulato, non coglie appieno il senso dell’inclusione.

2.1 Tecnologie (p. 28)

Lato culturale: aggiungere “inclusivo”, che è cosa ben diversa dai tre tipi di ambiente indicati (“integrato, ricettivo e aperto”)

Parte terza, Osservazioni e proposte di modifica alle Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso

Commento generale

Apprezziamo l’intento di interpretare sistematicamente, armonizzandole a legislazione invariata, fonti normative diverse che possono incidere sull’utilizzo di beni culturali. Apprezziamo anche le parti in cui si evidenzia l’esigenza di ampliare le opportunità di accesso e riuso, anche se riteniamo che si possa andare più avanti su questo piano. Esprimiamo però perplessità, da un lato, riguardo all’opportunità di inserire in un Piano nazionale per la digitalizzazione indicazioni che non riguardano solo le attività pianificate, ma ambiscono a regolare qualsiasi acquisizione e utilizzo digitale e, dall’altro lato, su alcune scelte interpretative non adeguatamente suffragate dall’analisi attenta delle fonti vigenti.

Segnaliamo, inoltre, che le Linee guida, pur menzionando la Convenzione di Faro, sembrano riferirsi prevalentemente a documentazione storica da digitalizzare e non anche a patrimonio d’interesse scientifico e culturale contemporaneo.

Introduzione

Nell'introduzione si fa riferimento alla difficoltà a contemperare fonti pubblicistiche e fonti privatistiche, identificando le une nelle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e le altre nella Legge sul diritto d'autore, ma occorre considerare che:

– il Codice dei Beni culturali non è l'unica fonte di carattere pubblicistico di livello primario da considerare, non solo perché una fonte successiva, citata e ben descritta nella sua evoluzione più avanti — D.Lgs. 36/2006 come modificato dal D.Lgs. 200/2021 — è intervenuta a regolare l'accesso e il riuso di patrimonio culturale in ambiente digitale, ma anche perché, ad esempio, l'accesso al patrimonio archivistico (che è patrimonio culturale fin dal momento della formazione di un archivio e non solo quando diventa "storico") è oggi regolato principalmente dalle norme sull'accesso civico ("semplice" e "generalizzato") di cui al D. Lgs 33/2013, cd. Testo unico sulla trasparenza amministrativa, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. A queste fonti va aggiunto l'art. 4, secondo comma, del D.L. 91/2013 come modificato dalla Legge 112/2013, che fa obbligo ai soggetti pubblici di assicurare accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50% da organismi pubblici, quando pubblicati su rivista. Inoltre, vanno aggiunte la legge 4/2004, disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e in particolare delle persone con disabilità agli strumenti informatici, e la Direttiva UE 2019/882 sull'accessibilità di prodotti e servizi, in corso di recepimento.

– La legge sul diritto d'autore non solo regola la titolarità e l'esercizio di diritti privati esclusivi, ma contiene anche numerose norme di carattere pubblicistico che limitano tali diritti in considerazione del prevalente interesse pubblico alla tutela di altri diritti, riconoscendo a tal fine — tra l'altro — determinate prerogative alle autorità giudiziarie e amministrative, alle biblioteche, agli archivi, ai musei, agli istituti di formazione, alle università, agli ospedali, ecc.

– Oltre alla Direttiva UE 2019/790 Diritto d'autore nel mercato unico digitale, sarebbe opportuno ricordare le modifiche alla legge italiana introdotte a seguito del recepimento della direttiva 2017/1564 che recepisce il Trattato di Marrakesh introducendo nuove eccezioni e limitazioni ai diritti dei titolari per favorire l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore da parte di persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di lettura.

Contesto normativo

La rappresentazione del contesto normativo, pur recando condivisibili osservazioni — ad esempio riguardo all'obsolescenza dell'art. 108 del Codice dei Beni culturali, nonché riguardo all'evoluzione dell'art. 7 del D.Lgs 36/2006 dopo la riforma del 2021 — risente delle carenze sopra descritte.

Riuso di patrimonio di pubblico dominio: norma applicabile

Per quanto riguarda gli argomenti trattati, la separazione dei capitoli dedicati all'art. 108 del D. Lgs.42/2004 e delle relative modifiche nonché le applicazioni disposte con fonti regolamentari o con circolari dirigenziali, e all'art. 7 del D.Lgs. 36/2006, come modificato dal D.Lgs. 200/2021 impedisce di chiarire come tale ultima fonte debba essere considerata prevalente sulla precedente, a nostro parere da considerarsi abrogata per la parte che presenta profili di

incompatibilità con la norma successiva intervenuta sullo stesso oggetto (*lex posterior derogat priori*: art. 15 delle Disposizioni preliminari al Codice civile), e in particolare per la parte sul riutilizzo/rielaborazione/ripubblicazione.

In altri termini, posto che il D.Lgs. 200/2021 ha recepito la direttiva EU 2019/1024 Dati aperti e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — e posto che il nuovo articolo 7 del D.Lgs. 36/2006, come modificato dalla novella del 2021, è più rispettoso delle finalità della direttiva, che punta a promuovere il libero accesso e riuso del patrimonio informativo pubblico, incluso il patrimonio culturale in possesso di archivi, biblioteche e musei pubblici, e autorizza (non obbliga!) musei, archivi e biblioteche, entro certi limiti, a recuperare i costi d'investimento delle riproduzioni effettuate, è questa la norma di riferimento per archivi, biblioteche e musei pubblici, che potranno (non “dovranno”) decidere di vincolare il riuso del loro patrimonio digitalizzato a forme di tariffazione per coprire gli eventuali costi di investimento. E una tale decisione, a nostro parere, andrebbe adottata sulla base di appropriate valutazioni d'impatto, stabilendo in ogni caso la durata massima dell'eventuale tariffazione — dal momento della digitalizzazione e messa in rete —, da limitare a quella necessaria al recupero dell'investimento.

Eccezioni al diritto d'autore applicabili a progetti di digitalizzazione

Mentre non era in discussione la possibilità ai sensi della legge italiana di digitalizzare a scopo di conservazione e il recepimento della direttiva 2019/790 in Italia ha solo ulteriormente chiarito che ciò è possibile, l'eccezione di cui all'art. 3 (Text e data mining) consente non solo agli utenti delle università e degli istituti di ricerca, ma anche alle biblioteche, agli archivi e ai musei di estrarre testo e dati da fonti legittimamente acquisite e di conservarle a lungo termine con adeguate misure. Di più: gli utenti degli istituti potranno avvalersi di un'altra eccezione, quella di cui all'art. 4 della direttiva UE, che consente loro di effettuare text e data mining sulle fonti consultate legittimamente, salva espressa riserva da parte dei titolari dei diritti. Queste fonti ovviamente includono patrimonio digitalizzato dalle biblioteche, archivi e musei pubblici: per il patrimonio digitalizzato libero dai diritti e per le banche dati su cui gli istituti stessi detengono i diritti d'autore, sarebbe opportuno che le linee guida raccomandassero di consentire in ogni caso tali utilizzazioni ai loro utenti. Purtroppo invece la nuova eccezione che autorizza la digitalizzazione e l'utilizzo di parti di opere protette in attività didattiche, anche a distanza, può essere applicata solo dagli istituti di formazione, dalle università e dalle loro biblioteche, non da tutte le biblioteche, gli archivi e i musei pubblici. Le linee guida dovrebbero chiarirlo.

Riuso di opere fuori commercio

Le linee guida descrivono correttamente l'argomento, che però meriterebbe una trattazione approfondita secondo le diverse tipologie di opere fuori commercio. Omettono di trattare l'eccezione espressamente prevista dalla Direttiva 2019/790/UE e recepita solo limitatamente in Italia: il caso cioè dell'assenza di società di gestione collettiva rappresentative dei titolari dei diritti sulle opere da digitalizzare; secondo la direttiva europea, in questi casi gli istituti possono procedere alla digitalizzazione attuando le stesse verifiche e comunicazioni ma senza fare riferimento all'inesistente società di gestione collettiva. Il tema è fondamentale, ad esempio, nel caso dei libri e delle opere a carattere testuale, dato che per la legge italiana i titolari dei diritti sulle opere a carattere letterario sono gli autori delle stesse, e anche quando concedono

diritti esclusivi di pubblicazione mediante contratto di edizione, tali diritti tornano nella piena titolarità degli autori quando un'opera è fuori commercio e comunque non oltre 20 anni dalla concessione agli editori. E in Italia non esiste una società di gestione collettiva rappresentativa degli autori di opere a carattere testuale, tantomeno se si fa riferimento alla saggistica.

“Mere riproduzioni e Riproduzioni creative”? Meglio parlare di fotografie

Premesso che le norme sul diritto d'autore richiamate in questo paragrafo dalle Linee guida NON regolano le fotocopie in qualsiasi formato e supporto, ma *fotografie*, sarebbe preferibile parlare di fotografie e non di riproduzioni, che sono sempre espressione di una tecnica e talvolta sono anche espressioni creative. Meglio parlare di “fotografie”, anche perché è un ossimoro dire “riproduzioni creative”, semmai possono esistere rielaborazioni creative di un dato soggetto. Creative o non creative, comunque, le fotografie possono essere state cedute da chi le ha prodotte, ed è questo il tipico caso del rapporto di committenza o di lavoro, e in tal caso tutti i diritti sono del committente o del datore di lavoro. Questo merita di essere chiarito, dato che gran parte delle fotografie acquisite nell'ambito ad esempio di campagne di scavo, rilevazioni del patrimonio ecc. sono già state pagate e acquisite alla titolarità dell'ente che ha finanziato il lavoro.

In generale sugli aspetti relativi al diritto d'autore

Troppo limitata e in parte confusa appare comunque la trattazione delle possibili utilizzazioni delle “riproduzioni fedeli”: non sono menzionate le attività di riproduzione, variazione di formato e comunicazione agli utenti ciechi, ipovedenti e con difficoltà di lettura, pure previste dalla normativa; non sono citate la riproduzione e lo scambio tra biblioteche; non sono menzionate digitalizzazioni per finalità amministrative. Eccetera.

Acquisizione, circolazione e riuso

Dalle criticità sopra segnalate riguardo alla rappresentazione del quadro normativo, discendono anche alcune incongruenze che rileviamo in questa parte della trattazione.

Ci sembra poi che le parti riguardanti le riproduzioni fatte dai privati con treppiede e flash, o la concessione di spazi privati non debbano essere menzionate in queste Linee guida. Nella parte sulla concessione degli spazi, peraltro, ci sembra si sovrappongano la concessione degli spazi con le riproduzioni professionali che richiedono anche l'occupazione di spazi.

In gran parte, tra l'altro, le misure descritte riguardano esclusivamente regolamenti interni al MiC, inclusi quelli relativi agli “usi editoriali” e non possono incidere su tutti i soggetti pubblici idealmente interessati alle Linee guida, come quando si indica se e come effettuare e se e come tariffare le riproduzioni richieste da altri soggetti pubblici, o le riproduzioni richieste dai privati, a cui (sottolineiamo) va applicato il nuovo D.Lgs. 36/2006, con la conseguenza che sarà l'ente stesso a decidere se, quando e come tariffare, fermo l'obbligo a consentire la riproduzione e il riuso del patrimonio pubblico salva protezione di diritti esclusivi, ove esistenti e nei limiti del necessario (privacy o diritto d'autore). Opportuna appare comunque l'esortazione a fornire, quando richieste, riproduzioni ad alta risoluzione e non “degradate”. Tuttavia, anche questa raccomandazione andrebbe contestualizzata: molte biblioteche utilizzano le tecnologie e le

attrezzature disponibili per digitalizzare e mandare, ove consentito, parti di opere richieste da altre biblioteche, che poi saranno consegnate all'utente finale nel formato consentito dalle norme vigenti. In questi casi, l'alta risoluzione può non essere necessaria, purché la qualità della riproduzione sia adatta all'utilizzazione per la quale viene effettuata.

Riguardo poi agli *“usi editoriali”*, si osserva che

– È irrilevante la natura, pubblica o privata, del soggetto che intende effettuare la riproduzione e la comunicazione al pubblico (nel caso di prodotti editoriali pubblicati online) o la distribuzione (nel caso di pubblicazione su supporto).

– È importante invece stabilire che qualsiasi concessione non sarà da intendersi esclusiva (si veda sempre il D.Lgs. 36/2006 che limita i casi di concessione dell'esclusiva sulle riproduzioni stabilendo una serie di cautele e una durata massima).

– Il solo obbligo che andrebbe fatto ai richiedenti è di effettuare il deposito legale dei prodotti editoriali ai sensi della L. 106/2004. Sarebbe inoltre utile, nel caso di prodotti digitali commerciali, vincolare l'autorizzazione all'impegno assunto dall'editore ad adottare formati tecnicamente accessibili e licenze d'uso sostenibili e conformi alle eccezioni e limitazioni previste dalla legge sul diritto d'autore.

“Format espositivi a pagamento”, “Documentari”, “Produzioni cinematografiche”:

Mentre è chiara la necessità di tariffare l'occupazione delle sedi per effettuare le riprese, meno chiara è la necessità di tariffare, sempre e senza preventiva valutazione di opportunità, tali produzioni, se i considerano i molteplici sostegni e incentivi previsti dalle leggi alle imprese culturali e creative. In questi casi sarebbe invece molto opportuno imporre il deposito legale dei prodotti ex lege 106/2004 e, come nel caso precedente, vincolare l'autorizzazione all'impegno assunto dall'editore ad adottare formati tecnicamente accessibili e licenze d'uso sostenibili e conformi alle eccezioni e limitazioni previste dalla legge sul diritto d'autore.

Principi per il riuso

Mentre il paragrafo 4.1 fornisce un quadro appropriato dei principi e delle metodologie dell'accesso aperto, nato in ambito scientifico e poi esteso a tutta la documentazione prodotta o detenuta dal settore pubblico, il paragrafo 4.2 ricade in quello che ci sembra l'errore interpretativo iniziale che condiziona l'intero documento: il confronto viene fatto con l'art. 108 del Codice dei beni culturali, che invece è implicitamente abrogato per le parti non compatibili con il nuovo art. 7 del D.Lgs.36/2006 dopo la riforma del 2021, che stabilisce la facoltà e non l'obbligo per gli istituti di tariffare le riproduzioni e per qualsiasi finalità. Tale facoltà non può essere esercitata arbitrariamente e tantomeno in modo estensivo, trattandosi di una eccezione alla regola generale dell'accesso pieno e aperto e del libero riuso per qualsiasi finalità. In quest'ottica, le stesse circolari applicative dell'art. 108, aventi per destinatari i soli istituti del Ministero, andrebbero aggiornate alla luce del mutato quadro normativo.

Riguardo poi al par. 5.2., dove si dice che le licenze CC non sono adatte a materiale di pubblico dominio, non si tiene conto che quel materiale potrebbe essere stato coperto da diritto d'autore ed essere diventato di pubblico dominio per il decorso del tempo o per scelta del titolare. Esempio del primo caso, un libro di autore morto da più di 70 anni, i cui eredi mantengono i diritti morali e solo quelli; esempio del secondo caso, un'opera commissionata da un ente pubblico (una scheda di scavo, un rapporto tecnico, un edificio ecc.) che l'ente decide di rilasciare in pubblico dominio e su cui però l'autore mantiene diritti morali. A queste due tipologie si addice bene la licenza CC BY. Se poi l'ente produce un database, ad esempio un catalogo bibliografico (OPAC, Online Public Access Catalogue, come si chiamano questi strumenti in ambito IFLA) e lo vuole pubblicare con licenza aperta, quell'opera può essere rilasciata CC BY per indicare la fonte di produzione dei dati, mentre i dataset che compongono i record possono essere rilasciati con licenza CC 0. Non sussistendo vincoli agli enti titolari di compiere una scelta sul tipo di licenza da adottare, non comprendiamo neppure l'utilità di creare una licenza MiC standard ad hoc, che peraltro il documento avverte l'esigenza di tradurre nel linguaggio internazionale delle licenze CC, e in particolare assimilandola alla licenza CC BY NC. In ogni caso, trattandosi di licenze da associare a contenuti digitali accessibili da tutto il mondo, è fondamentale fare il possibile perché anche in questo ambito siano adottate licenze affermatesi come standard internazionale.

Infine, appare apprezzabile la parte relativa ai principi di tariffazione che demanda agli istituti la valutazione di come, se, quanto e quando tariffare, e non possiamo che ribadire la convinzione che la tariffazione debba essere considerata eccezionale rispetto alla regola generale del libero accesso e riuso.”.

1.3 AIUCD – Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

21 giugno 2022

1_LINEE GUIDA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

p. 5 e seguenti: oggetti digitali – non è chiaro se si tratti di oggetti digitali generati da scansione del patrimonio analogico, né se vengano inclusi o meno gli oggetti nativi digitali.

p. 6 e seguenti: la nozione di ‘copia digitale fedele all’originale’ è molto spinosa. La digitalizzazione prevede comunque un’interpretazione, non è un calco della risorsa analogica. Sarebbe preferibile parlare solo di ‘oggetto digitale’ o ‘entità digitale’, o ‘risorsa digitale’.

p. 8: “Requisito indispensabile è che i singoli beni siano stati preventivamente descritti secondo le regole specifiche di ciascun dominio.” -- E per i beni non ancora descritti? Li si può descrivere in fase di digitalizzazione. Andrebbe anche chiarito che la descrizione di oggetti digitali che riproducono beni analogici deve senz'altro tenere conto dei criteri descrittivi degli originali, ma non secondo dogmatismi che sono del tutto inutili per il digitale e tendono a essere respingenti, allontanando gli utenti. L'attivazione di interesse degli utenti è fondamentale e risiede soprattutto nelle descrizioni.

p. 9: “Il team — in un assetto ideale — può essere composto dalle seguenti figure: conservatore (che può coincidere con l’esperto di dominio), restauratore, addetto alla logistica, responsabile tecnico, operatore tecnico, catalogatore, informatico, assistente informatico.” — ci sembra che il team sia composto da 6 figure non esperte di digitalizzazione + 2 informatici generici. Forse questa composizione è da rivedere.

p. 9: “[il Project Manager] può ricevere l’incarico di monitorare tutte le attività previste nel progetto, valutando l’aderenza dei risultati agli obiettivi prefissati e controllando la qualità dell’intero processo.” — chi valuta le competenze del team operativo? Il PM stesso? Il PM è un umanista digitale?

p. 10: Conservatore (esperto di dominio) “Ha la responsabilità scientifica delle attività;” — un esperto di dominio è esperto anche nella digitalizzazione? La responsabilità scientifica dovrebbe essere perlomeno congiunta, cioè almeno condivisa con un umanista digitale. Ci vuole un esperto della “descrizione” digitale e anche della “comunicazione” digitale.

p. 11: Informatico: “È responsabile della produzione dei metadati descrittivi, tecnici e gestionali,” — senza dubbio l’informatico contribuisce alla generazione del file XML o altro da associare agli oggetti, ma la responsabilità della metadattazione è appannaggio soprattutto di umanisti digitali.

p. 11: “La trasformazione di un oggetto analogico in oggetto digitale è un processo tecnico” — la generazione (NON trasformazione) di un oggetto digitale non è meramente un processo tecnico. Implica sempre un’interpretazione, quindi è un atto ermeneutico.

p. 13: scanner piani — non capiamo perché; gli scanner per il patrimonio culturale sono in genere planetari, non piani.

p. 15: Vantaggi nell’uso della fotocamera -- Per molti beni è comunque necessario uno stativo professionale con piano adeguato e l'impianto di illuminazione.

p. 16: “Workflow con lo scanner piano e con il planetario” — qui compare per la prima volta lo scanner planetario, mai citato prima, che è invece lo strumento di elezione per il patrimonio culturale.

p. 24: “Formati... per i file audio è preferibile il WAVE o broadcast WAVE; per i file video è preferibile il formato AVI.” -- WAVE e AVI sono formati Windows dei file contenitori di audio e di video. Non capiamo perché siano preferibili.

p. 26: “OCR” — paragrafo da espandere, va differenziata la tipologia dei documenti: testuali (in che alfabeto), partiture, tabelle, etc. Il file OCR sarà considerato dato, metadato, o doc aggiuntivo?

p. 28: “Metadati descrittivi” -- A seconda del dato si utilizzeranno formati di metadati differenti?

p. 35: “IT-MI0185-BVEE022376-00001.jpg” -- oppure IT-MI0185+BVEE022376+00001.jpg?

p. 37: elenco delle risorse umane previste nel progetto di digitalizzazione da rivedere alla luce di quanto discusso sopra.

p. 37: elenco puntato — ci pare che manchino: 1) il software OCR; 2) il software di conversione e gestione delle risorse nel formato open data che dovrebbe confluire nel cloud.

p. 39: Andrebbero distinti gli scanner piani dai planetari. Scanner planetari: sono sia a piani basculanti che a piani con apertura a 130°, e sono del tutto diversi dagli scanner piani.

p. 40: “dispositivo” e “convertitore” andrebbero forse al plurale?

2 LINEE GUIDA_PIANO DI GESTIONE DATI

p. 7: “software descrittivi” (?).

p. 9: “conoscenze informatiche”, qui specificate solo per il responsabile tecnico. In realtà anche altre figure devono essere dotate di competenze informatiche.

p. 10: “(esperti di tecnologie Web, esperti GIS, esperti di tecnologie e strumenti per i Linked Data)” -- dovrebbero essere informatici o ingegneri informatici, oppure informatici umanisti laureati. Perché la gestione di tutte le fasi dei processi sui dati è complessa.

p. 10: “censimento dei dati” -- il censimento deve individuare anche i formati dei dati e metadati, di alto e basso livello (mets, DC, xml, json, db-relazionali, immagini JPG, TIFF, tabelle, ...). È fondamentale per capire come importare i dati.

p. 13: Sezione “Metadati”. Descrive gli standard e gli schemi di metadati a cui fa riferimento il progetto. -- dei metadati è necessario sapere in quale formato sono rappresentati.

p. 16: “set di dati” > collezioni di dati.

p. 16: “(amministrativi, semantici, descrittivi)” — ma anche tecnici e strutturali.

p. 18: “i metadati descrittivi, amministrativi e strutturali” — anche tecnici (vanno codificati anche quelli).

- p. 22: “Questa sezione descrive le modalità con cui vengono questi affrontati nella gestione dei dati.” — rivedere sintassi.
- p. 24: “7.6.3. Possibili fonti di bias” — inserire un esempio sarebbe utile.
- p. 26: “Si tratterà di un’infrastruttura aperta,” — andrebbe spiegato in che senso.
- p. 31: “7.8.4. Sicurezza dei dati sensibili” — sensibili > personali.
- p. 49: “disponibili in almeno due lingue.” — il riferimento è alla documentazione?

4 LINEE GUIDA SERVIZI DIGITALI

- p. 4: al fine di ordinare i concetti per tipologie “di senso” — non si comprende di quale “senso” si parli.
- p. 4: “L’obiettivo è fornire agli istituti culturali una base conoscitiva...” — quali istituti culturali? Solo quelli statali?
- p. 5: “Definizione del modello di gestione più appropriato, in funzione delle modalità di utilizzo e dei target di utilizzatori (es. pay per view).” — non è chiaro se il modello di gestione sia il modello di business, oppure altro.
- p. 5: “I luoghi della cultura mettono a disposizione degli utenti contenuti digitali per la consultazione e la navigazione;” — la “navigazione” può essere eliminata, ma vanno aggiunti “lo studio e il riuso”.
- p. 5 e seguenti: User Journey — indicato solo come “Processo 4”; in realtà non è necessariamente separato dagli altri tre.
- p. 6: Modelli di erogazione -- non chiarissimi; poco perspicua, in particolare, la differenza tra in-house e esternalizzata: ad es. il sito web del museo, realizzato da una azienda esterna e ospitato su sever AWS o TIM, è in-house o esternalizzato o custom?
- p. 7: “navigazione” -- forse meglio “consultazione online”.
- p. 8: “(User Generated Content), sia sul piano scientifico che creativo,” — aggiungere perlomeno anche “educativo”.
- p. 8 [figura 5]: “Creazione” qui significa “design e sviluppo del software”? “soluzione software (eventualmente anche in outsourcing)” che cosa significa? La fase di “Condivisione” pare in realtà la fase di “Creazione e condivisione dei nuovi contenuti”.
- p. 9: Processo 3 — sarebbe utile un esempio.
- p. 9: la progettazione del servizio viene fatta dal luogo della cultura o dal soggetto terzo? Il soggetto terzo è un fornitore del luogo della cultura oppure il contrario?
- p. 9 [figura 6]: Qui sembra che il soggetto terzo sia un fornitore del servizio per il luogo della cultura.
- p. 11 [figura 9]: l’abilitazione Wi-Fi dei Servizi collaterali serve prima. In “Visita/Consultazione” c’è “Abilitazione all’upload”, che richiede l’abilitazione Wi-Fi.

p. 13: Data leanage > Data lineage?

p. 13 [nota 9]: 5 livelli — perché non si fa riferimento ai principi FAIR?

p. 14 [tabella 1]: suddivisioni a volte poco convincenti. Sono utili?

p. 14: “RICERCA”: Di che ricerca si sta parlando? Il motore di ricerca del sito web, oppure la ricerca nel catalogo o altro?

p. 15: “DOWNLOAD”: qui si fa riferimento ai soli dati strutturati (tipo metadati) ma non si pensa ad un altro livello di download tanto utile: il semplice txt con la trascrizione dei testi di manoscritti. Benché semplice, richiede OCR quindi tecnologicamente medio-alto.

p. 17: “ANALYTICS”: perché gli Analytics si trovano nella sezione sugli user generated contents?

p. 20: “Content Management System (CMS)” — non è chiaro però dove stiano i dati: un server? un triple store per gli open data? un graph visualization? un software per produrre o gestire ontologie? uno sparql?

p. 28: “si schematizza il modello di business della società Getty Images, che a riguardo può essere considerato un caso gestionale esemplare:” — ci sembra un po' azzardato invitare i luoghi della cultura a diventare come Getty Images...

p. 32: “Ciascun istituto, una volta chiariti gli obiettivi e identificate le soluzioni applicabili, potrà scegliere i modelli di valorizzazione più appropriati in funzione della propria condizione e delle opportunità che si presentano.” — un po' troppo semplicistico?

AIUCD, oltre alle annotazioni puntuali sui documenti, ha notato alcune criticità generali, qui riassunte in tre punti:

1. La possibile difficoltà di comprensione delle Linee Guida e quindi l'utilità di:

- **semplificare** ulteriormente il testo e, soprattutto, **aggiungere degli esempi**, tenendo conto che il target è rappresentato da funzionari di enti culturali di diversa natura e che ricoprono ruoli differenti;
- **migliorare le voci del glossario** che andrebbero un po' snellite⁶ e per alcuni aspetti anche riviste⁷. Questo aiuterebbe sicuramente la comprensione del PND e delle Linee Guida.

⁶ Per esempio: s.v. “Cultura digitale”. Si legge: “Dal latino colere, “coltivare”, declinato nel participio futuro della lingua latina, per intendere “ciò che diviene” “. L’etimologia è utile? Inoltre i latinisti ci dicono che il sostantivo 'cultura, -ae' esiste già in latino e non deriva dal participio futuro, ma da un suffisso nominale deverbativo in “-ura” con cui, dal tema del supino dei verbi, si formano sostantivi che denotano le azioni corrispondenti (“metior/mensum/mensura”, “rado/rasum/rasura”).

⁷ s.v. “Infrastruttura”: “Infrastruttura della cultura e della ricerca: il crescente interesse nel corso degli ultimi venti anni nelle Digital humanities e della cultura digitale ha dato spazio al tema delle infrastrutture, declinando questo termine in molti aspetti e affrontando le complesse dimensioni della produzione deidati digitali intrecciati alle infrastrutture, la gestione e l'amministrazione di questi. Tuttavia, manca ancora una discussione su una cultura della sostenibilità in un ambiente con le sue dimensioni sociali e filosofiche che modellano il modo in cui la produzione dei dati della cultura vengono prodotti attraverso la progettazione e l'implementazione delle tecnologie.” A noi questa parte risulta incomprensibile.

2. L'assenza di alcuni aspetti secondo noi cruciali, ad esempio:

- il tema cruciale dello **storage** dei file (cosa, dove, come, quanto costa);
- sul piano di **gestione dati**: *Sezione “Metadati”*. Descrive gli standard e gli schemi di metadati a cui fa riferimento il progetto— dei metadati è necessario sapere prima di tutto in quale formato sono rappresentati;
- sul piano della **conservazione**, si afferma che il Conservatore (esperto di dominio) “Ha la responsabilità scientifica delle attività” — ci chiediamo se un esperto di dominio sia necessariamente esperto anche nella digitalizzazione. La **responsabilità scientifica** dovrebbe essere perlomeno congiunta, cioè almeno condivisa con un umanista digitale. È necessario un esperto della “descrizione” digitale (e anche della “comunicazione” digitale);
- almeno in previsione futura, sarebbe molto utile ampliare la parte sull’**OCR** e includere **IIF**;
- AIUCD è sensibile al tema dell’**Open Access e dei FAIR data**, e ne supporta la politica;
- non risulta chiaro nel Piano il ruolo degli enti **non pubblici**;
- non risulta chiaro nel Piano come si vogliono trattare le risorse **native digitali**.

3. Sviste nelle Linee guida, ad esempio:

- l’idea di **copia digitale fedele all’originale** ci pare anacronistica: la digitalizzazione è un atto ermeneutico, comporta sempre un’interpretazione;
- scanner piani e vantaggi della fotocamera: gli scanner per il patrimonio culturale sono in genere **planetari**, non piani. Fotocamera: per molti beni è comunque necessario uno stativo professionale con piano adeguato e relativo impianto di illuminazione — inoltre: non abbiamo trovato riferimenti a 3D, AR — realtà aumentata, AI — intelligenza artificiale. Oltre ad essere molto usati nel campo, ad esempio, dell’archeologia, questi strumenti sono già entrati nelle fruizioni museali dei beni culturali;
- la classificazione dei **servizi digitali** secondo un livello di impatto tecnologico (L2 per un tour virtuale non interattivo vs L1 per il CMS);
- *“si schematizza il modello di business della società Getty Images, che a riguardo può essere considerato un caso gestionale esemplare:”* ci sembra un po’ azzardato invitare i luoghi della cultura a diventare come Getty Images.

IMPORTANTE: A noi sembra utile prevedere una revisione periodica del Piano, per individuarne le criticità emerse nella sua applicazione concreta e pianificare le azioni correttive (analogamente a quanto avviene in ambito universitario con il riesame periodico dei CdS).

1.4 ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana

21 giugno 2022

Premessa

Il presente documento raccoglie le prime osservazioni sul PND e sui documenti ad esso allegati, organizzate sulla base di alcuni temi che come ANAI abbiamo ritenuto i più significativi e sui quali si è sviluppato un primo dibattito interno alla nostra Associazione.

Alla redazione del documento, esito di tale dibattito, ha partecipato in particolare un gruppo di soci che, in occasioni diverse, hanno affrontato, nel loro percorso professionale, tematiche relative alla digitalizzazione del patrimonio archivistico. La stesura del documento è frutto soprattutto del lavoro di sintesi svolto da Pierluigi Feliciati, Stefano Gardini, Maria Guercio, Ilaria Pescini, Sara Rivoira e Stefano Vitali che hanno ricomposto la discussione sui diversi temi. Per un contributo alla discussione si ringraziano in particolare anche Bruna La Sorda, Lucilla Less e Gabriella Serratrice.

Per rispondere alla richiesta di partecipazione alla consultazione pubblica aperta il 18 maggio scorso dall'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library e che le Associazioni hanno apprezzato, si è articolato il testo per temi. Sono stati quindi sviluppati 9 paragrafi nei quali si è cercato di seguire uno schema espositivo che iniziando con alcune valutazioni di carattere generale, argomentasse un commento e introducesse infine anche alcuni suggerimenti possibili. Dove ritenuto utile sono stati introdotti richiami ai paragrafi/pagine dei documenti del PND.

La parte finale, paragrafo n. 10, riporta alcune osservazioni puntuali sui singoli documenti.

Si vuole anche evidenziare che tutti i temi affrontati in questo documento sono stati preliminarmente discussi in alcuni incontri avvenuti con le altre associazioni professionali AIB, ICOM e AIUCD e che le osservazioni qui riportate hanno trovato, nel confronto, piena convergenza con quelle delle altre Associazioni.

1. VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Va salutata certamente con grande interesse e apprezzamento l'iniziativa assunta dal Ministero della cultura e per esso dall'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library di elaborare un Piano nazionale di digitalizzazione e di accompagnarlo con una serie di Linee guida destinate a costituire il punto di riferimento degli istituti del Ministero nella pianificazione, realizzazione e gestione dei loro progetti e processi di trasformazione digitale. E non si può che compiacersi del fatto che i documenti predisposti da un folto gruppo di funzionari e di collaboratori del MiC siano sottoposti alla valutazione e al contributo costruttivo di soggetti esterni all'Amministrazione, a partire dalle Associazioni professionali. L'iniziativa assume un valore ancora maggiore tenuto conto che il varo del Piano nazionale di digitalizzazione (PND) si inserisce all'interno del quadro delineato dai progetti che il MiC ha predisposto per il PNRR e di cui ha avviato la realizzazione, anche se nel dibattito e nella stessa

concreta progettualità sarebbe opportuno che fosse mantenuta una certa distinzione fra i due piani, dato il carattere di totale straordinarietà del PNRR, rispetto a quello che dovrebbe diventare un percorso destinato a guidare in via ordinaria e in forma sostenibile anche negli anni futuri l'attività del MiC in materia. L'eccessivo appiattimento del PND sugli obiettivi da conseguire con la tempistica e i parametri imposti dal PNRR potrebbe infatti rischiare di non giovare alla portata strategica che al primo si vuole attribuire.

Merito indubbio delle linee tracciate nei documenti sottoposti a consultazione è il proposito di superare una certa frammentarietà che da anni caratterizza l'iniziativa delle strutture centrali e periferiche del MiC nell'ambito della digitalizzazione del patrimonio culturale, non solo per quanto concerne le politiche generali adottate in materia e le metodologie di realizzazione dei relativi progetti, ma soprattutto a causa delle diverse culture che li hanno ispirati e che solo molto parzialmente possono essere giustificate dalle differenze disciplinari che regolano le varie branche del Ministero.

Da questo punto di vista anche la sola possibilità di fare ricorso ad alcune comuni Linee guida pratiche (come quelle per la digitalizzazione del patrimonio culturale), nelle quali sono esposti i requisiti fondamentali per la realizzazione di progetti di digitalizzazione di qualità, costituisce certamente un importante passo in avanti all'interno di un contesto, quale quello delle strutture del MiC, nel quale non di rado hanno prevalso una certa improvvisazione, una non sempre adeguata conoscenza di parametri, tecniche e standard indispensabili per conseguire risultati di buon livello che venissero poi gestiti adeguatamente nel corso del tempo. Spesso, infatti, ci si è dovuti rassegnare, per scarsità di risorse o compressione dei tempi di realizzazione, ad esiti non sempre soddisfacenti, condizioni queste che hanno determinato talvolta il rapido inabissarsi di progetti, con sprechi conseguenti, o la fioritura di quel fenomeno del cosiddetto digitale sommerso, cioè della realizzazione di riproduzioni digitali, non sempre di buona qualità e generalmente prive di adeguata metadattazione, non predisposte per confluire in sistemi strutturati in grado di renderle fruibili. Ci si augura quindi che il percorso imboccato con il PND e le linee guida finora elaborate possano ridurre drasticamente se non mettere totalmente fine a fenomeni del genere.

Sarebbe tuttavia ingeneroso identificare con essi l'intera progettualità sviluppata, nel corso almeno degli ultimi vent'anni, nell'ambito di sistemi digitali, banche dati descrittive del patrimonio culturale e digital library all'interno del MiC. Istituti centrali e periferici hanno in realtà lavorato molto su questo fronte e conseguito risultati di rilievo sia dal punto di vista tecnologico che da quello della trasformazione digitale di strumenti di ricerca e di messa a disposizione dell'utenza di importanti archivi digitali. Basti pensare, per quanto concerne gli archivi, ai sistemi di descrizione del patrimonio documentario degli archivi di Stato sia di quello non statale, oppure alle riproduzioni digitali di interi *corpus* documentari (ad esempio i diplomatici, oppure gli stati civili e la documentazione genealogica in generale) realizzati da alcuni archivi di Stato. La realizzazione di progetti del genere ha formato competenze, elaborato modelli di rappresentazione molto innovativi, consolidato nuove pratiche descrittive e modalità di mediazione delle conoscenze archivistiche che hanno contribuito ad ampliare il pubblico degli archivi, modificare le strategie di ricerca di utenti vecchi e nuovi e arricchito il patrimonio di professionalità diffuso nella rete degli istituti archivistici. Si tratta, ovviamente, di esperienze che, come per ogni altro ambito di applicazione delle tecnologie digitali, devono

essere continuamente aggiornate e rinnovate sia per quanto concerne l'architettura tecnologica che i contenuti, ma che offrono certamente spunti di riflessione, anche critici ed autocritici, che non dovrebbero essere ignorati in vista di un ripensamento complessivo delle strategie del MiC in ambito digitale.

L'analisi della situazione attuale

Lascia invece piuttosto perplessi l'assenza, pressoché completa nei documenti sottoposti a consultazione, di un'analisi dello stato di informatizzazione del patrimonio, sia nei suoi aspetti di forza che di debolezza. Sembra quasi che si consideri inesistente ciò che finora è stato fatto o che si voglia fare tabula rasa di quanto esiste, perché ritenuto nel suo complesso inadeguato rispetto agli obiettivi che il PND si pone. Oppure, nel caso che non sia questa l'intenzione, non è chiaro come si intendano raggiungere gli obiettivi che il PND si pone (sui quali torneremo) a partire dalla situazione attuale. Né si colgono indicazioni su come possano coordinarsi con il PND altre iniziative in corso come quella – per rimanere in ambito archivistico – che ha portato all'elaborazione di un importante strumento quale le *Linee guida DGA sulla certificazione di processo* per il trattamento di patrimoni digitalizzati e sostitutivi dell'originale cartaceo. Pare questo un approccio che rischia di ingenerare interrogativi e incertezza all'interno e all'esterno del MiC sulle reali strategie che si vogliono mettere in campo e su quali orientamenti è opportuno che assumano progetti attualmente in corso o in via di attuazione.

In particolare – a parte la schematica (e un po' astratta almeno se comparata alle dinamiche che fino adesso hanno caratterizzato il MiC) indicazione dei diversi compiti affidati teoricamente ai vari attori dei processi digitalizzazione, cioè a Direzioni generali, Istituti centrali e istituti periferici – troppo poco forse ci si sofferma sul ruolo attivo nei processi di digitalizzazione che dovrebbe essere svolto dai soggetti che conservano il patrimonio (archivi, biblioteche, musei) o che comunque più da vicino di esso si occupano (le soprintendenze) e che di tale patrimonio, dei suoi usi, degli interessi che varie categorie di pubblico rivolgono ad esso, hanno la conoscenza più ampia e diretta. Si tratta, a ben guardare, di un nodo cruciale che implica una crescita della consapevolezza di come quei processi modifichino il rapporto che le comunità, i singoli e la società nel suo complesso intrattengono con la propria memoria, con la storia e con elementi rilevanti della propria identità. Non siamo solo di fronte a problematiche di natura tecnica (come sembra sostanzialmente alludere il documento sulla valutazione della maturità digitale delle strutture del Ministero) ma a tematiche squisitamente culturali, su cui occorrerebbe continuare a riflettere approfonditamente.

A queste perplessità altre se ne aggiungono rispetto all'ambito essenzialmente ministeriale cui il PND e le Linee guida elaborate sono rivolti. Gli interlocutori sono le strutture centrali e periferiche del MiC, anche se la consultazione sia sul documento generale che sulle Linee guida è stata aperta anche a soggetti esterni al MiC, iniziativa sicuramente positiva anche se non è chiaro con quali finalità è stata intrapresa, dato che soggetti non statali detentori o comunque responsabili della conservazione e/o della valorizzazione del patrimonio culturale sembrano essere esclusi dal PND. Si tratta di un punto particolarmente delicato su cui è opportuno soffermarsi.

Il ruolo degli istituti di conservazione non statali

Una delle caratteristiche fondamentali del panorama del patrimonio culturale del nostro paese è il cosiddetto "poli-centrismo della conservazione": se le grandi istituzioni statali conservano una parte rilevantissima di quel patrimonio, una parte forse altrettanto cospicua è custodita da un miriade di soggetti pubblici e privati, radicati in una lunga e complessa storia di comunità e di istituzioni, oppure fondati più recentemente proprio per conservare e valorizzare patrimoni culturali di rilievo nazionale o locale che altrimenti avrebbero rischiato di andare dispersi o distrutti o di rimanere nell'ombra. Inoltre, nel sostegno di questi soggetti, sono spesso coinvolti, anche per competenze regolamentate dalla normativa, autorità regionali e poteri locali, mentre in altri casi sono queste stesse autorità e poteri a detenere parte non irrilevante del patrimonio culturale.

Fin dall'avvento dell'informatica e soprattutto a partire da quello della Rete, il "poli-centrismo della conservazione" ha avuto una propria proiezione sul web, caratterizzata da una quasi analoga disseminazione di banche dati e sistemi informativi per la fruizione di strumenti di ricerca e di riproduzioni digitali del patrimonio culturale; un frazionamento insomma ed una qualità assai difformi dei prodotti digitali che non si differenziano molto da quelli che hanno caratterizzato finora la progettualità del MiC cui abbiamo fatto riferimento sopra.

Purtroppo né la Bozza di Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, né le linee guida ad esso associate dedicano sufficiente attenzione a tali problemi. Né è possibile cogliere nei pochi generici cenni alle infrastrutture digitali, che dovrebbero innervare la realizzazione del Piano stesso (*PND_v05, par 2.1* e in particolare *par 2.1.a*), se esse debbano restare confinate in ambito statale oppure se la loro realizzazione si ponga obiettivi più ambiziosi, secondo linee politiche che d'altronde già hanno caratterizzato nel passato non pochi progetti del MiC, alcuni dei quali hanno conseguito risultati importanti mentre altri, pur ispirati da una progettualità di alto respiro e, per allora, tecnologicamente avanzata non sono stati segnati da un pieno successo. Questo è accaduto ad esempio, proprio in ambito archivistico, rispettivamente al Sistema unificato delle soprintendenze archivistiche e al Sistema archivistico nazionale. Riflettere e discutere sull'esito diverso di queste esperienze sarebbe certamente istruttivo proprio in un momento, come quello attuale, di scelte e di rielaborazione delle politiche di settore da parte del MiC. Intervenire anche su questo versante, proprio perché in esso si manifesta una caratteristica ontologica del nostro patrimonio culturale e si rispecchia una sua concezione come costruzione dal basso da parte di comunità e territori secondo la logica contenuta nella Convenzione di Faro, e cercare quindi di aprire, fin da subito, il PND alle progettualità di istituzioni, enti, collettività, soggetti pubblici e privati esterni al MiC, può certamente rafforzare le sue possibilità di successo e prospettare percorsi e strumenti per perseguire un coinvolgimento consapevole (*PND_v05, pp. 12-14*). Si auspica quindi che possano essere dissipati rapidamente gli equivoci, le incertezze e i dubbi che sussistono su questo punto anche perché questa assenza rischia di vedere ridimensionato il carattere "nazionale" del piano.

2. IL PATRIMONIO

L'integrazione con il digitale nativo

L'accezione di patrimonio digitale che il PND fa propria comprende tutte "le forme del patrimonio culturale, oltre ai beni materiali e immateriali, anche le risorse digitali, nella duplice accezione di native digitali e prodotti/servizi derivati dai processi di digitalizzazione" (*PND_v05, par 1.1.b*).

Il piano nazionale, inoltre, include la trasformazione digitale tra le aree di intervento strategiche in grado di alimentare i progetti di digitalizzazione e, allo stesso tempo, di trarne vantaggi, dando al digitale, finalmente e a pieno titolo, il ruolo di patrimonio da gestire, valorizzare e tutelare. La questione, tuttavia, non può essere limitata a qualche riferimento di natura generale, destinata a non lasciare traccia nelle fasi operative dei progetti. Si tratta invece di un ambito cruciale di integrazione tra i progetti di digitalizzazione dei patrimoni culturali *storici* e il lungo percorso di trasformazione digitale del Paese, un percorso che richiede un adeguato livello di consapevolezza dei problemi da considerare in tutte le attività di digitalizzazione.

In particolare nel PND (*PND_v05, par. 2.1.b*) si fa riferimento al collegamento tra bene culturale e procedimento amministrativo, cioè alle interazioni di rilevanza giuridica che avvengono "nei sistemi informativi delle amministrazioni". È opportuno chiarire che tali interazioni (soprattutto per gli archivi) non possono distinguere e separare ciò che è patrimonio storico da ciò che è in formazione nella forma di processi, documenti e aggregazioni nativi digitali. Lo sviluppo e l'adozione di processi di digitalizzazione degli archivi storici impongono oggi la capacità di collegarne la fruizione, ove possibile e opportuno, alle modalità di sedimentazione dell'archivio corrente, soprattutto al fine di assicurare ai nuovi ambienti il collegamento con le conoscenze e i saperi sedimentati nel passato e resi fruibili per migliorare l'azione del presente.

Emblematico è il caso degli archivi storici degli istituti di tutela, da quelli centrali a quelli delle Soprintendenze, che includono un'enorme quantità di contenuti fondamentali per qualificare e contestualizzare l'azione quotidiana di preservazione dei patrimoni culturali. Se l'intervento di digitalizzazione pianificato riguarda i fascicoli utili all'azione di tutela diventa essenziale affrontare questo passaggio valutando l'opportunità di collegare le aggregazioni e le informazioni pregresse alle indicazioni, adeguatamente valutate e riviste, della normativa in materia di amministrazione digitale, per esempio al principio di fascicolo informatico procedimentale descritto nell'articolo 41 del Codice dell'Amministrazione digitale. E la stessa cosa vale per sezioni di archivi storici che hanno un loro prosieguo in archivi frutto dello stesso procedimento ma prodotti ormai in digitale. Un progetto di digitalizzazione dovrà tener conto di questa filiera produttiva creando un unico ambito patrimoniale digitale.

Per questo appare indispensabile includere nelle indicazioni generali fornite, riferimenti operativi in materia di digitalizzazione sostitutiva, tenendo in particolare conto sia le Linee Guida AGID approvate nel 2020 sia, anzi soprattutto, il modello recentemente elaborato dalla Direzione generale Archivi del MiC e già citato, che fornisce importanti istruzioni e metodologie utili anche alle iniziative di valorizzazione, e non di sostituzione, previste dal progetto di Digital Library.

Il mondo digitale, infatti, favorisce l'interscambio e la comunicazione tra domini diversi, ma soprattutto tra dimensioni diverse, includendo anche la condivisione dei patrimoni analogici. La condizione essenziale perché questi processi, e gli investimenti che richiedono, raggiungano i loro ambiziosi obiettivi è la consapevolezza che gli interventi devono rispondere a criteri di coerenza rispettando fino in fondo la specificità dei contesti originari.

Tra l'altro, dovrebbe emergere con chiarezza la consapevolezza della natura di patrimonio culturale che anche la digital library in quanto prodotto, acquista e mantiene nel tempo, richiedendo, quindi, la stessa attenzione e cura riservata ai patrimoni culturali nativi, siano essi analogici o digitali.

L'integrazione tra sistemi di dominio

Se è vero quindi che la definizione di patrimonio culturale è giustamente comprensiva di ambiti di dominio diversi, tutti coinvolti dal processo di digitalizzazione e dai progetti che si struttureranno sulla base del PND, un'attenzione più definita dovrebbe essere dedicata alle integrazioni tra patrimoni diversi a cui il progetto generale del PND dovrebbe finalmente tendere.

La condivisione di obiettivi, strumenti, approcci e la contaminazione dei diversi punti di vista disciplinari non può che favorire la crescita del livello complessivo dell'iniziativa culturale, migliorando gli esiti della progettualità, ma soprattutto risponderebbe a quella che ormai è la lettura e la visione che si ha del patrimonio culturale: quella di un ecosistema dove gli ambiti di dominio costituiscono l'uno il contesto dell'altro (*PND_v05, par. 1.1.c*); tanto più in ambiente digitale dove le relazioni e le connessioni reciproche possono stabilirsi facilmente e contribuire ad arricchire il portato informativo della risorsa.

Questo favorirebbe, tra l'altro, un'offerta non settoriale per l'utenza, ma anzi rispettosa della integrazione connaturata agli stessi patrimoni e soprattutto più rispondente alla modalità secondo la quale le diverse componenti professionali e le comunità scientifiche interpretano ormai il proprio ruolo, contribuendo peraltro a potenziarne conoscenze e competenze.

La modalità di integrazione e di relazione tra porzioni dell'ecosistema non può ovviamente prescindere dal disegno infrastrutturale che si intende realizzare e che dovrebbe essere chiaro già nella fase progettuale (*Ø_PND_v05, par. 2.1.a, p. 23*).

3. INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E INTEROPERABILITÀ

I paragrafi e i punti del PND dedicati all'infrastruttura tecnologica (*PND_v05, par. 2.1.a*) danno indicazioni generiche sulla natura della infrastruttura stessa facendo riferimento peraltro soltanto ad una "piattaforma software". Ci pare che l'infrastruttura tecnologica che dovrà accogliere le risultanze dei progetti di digitalizzazione dovrebbe essere descritta almeno nell'impianto generale, sia hardware che software. Questo favorirebbe la definizione dei progetti da due punti di vista: da un lato chiarirebbe ai sistemi regionali, o periferici, il loro ruolo e le eventuali interazioni con il Polo strategico nazionale che dovrebbe ospitare l'infrastruttura principale; dall'altro lato renderebbe più sostenibile e circoscrivibile, anche

tecnicamente, la programmazione dei primi progetti di digitalizzazione le cui tempistiche realizzative sembrano precedere, con una chiara incoerenza nei tempi, la realizzazione della infrastruttura e delle piattaforme che dovrebbero ospitare i materiali prodotti.

Se, come si dice, la piattaforma potrà essere implementata da sistemi terzi, conoscerne preventivamente le caratteristiche, almeno dello spazio dati, risulterebbe senz'altro utile per far sì che questi sistemi siano progettati come nativamente integrabili con la piattaforma stessa (*PND_v05, par. 1.2.c, p. 15*). O almeno che prevedano a monte la progettazione di soluzioni tecnologiche che assicurino l'interoperabilità e lo scambio di dati e informazioni attraverso interfacce tecniche comuni. Quest'ultima possibilità sembra essere la più percorribile anche alla luce dell'affermazione che "l'infrastruttura software nazionale non sostituisce i sistemi esistenti di catalogazione/descrizione né i siti e i portali di consultazione, ma rappresenta un supporto integrativo per consentire e facilitare il confronto fra risorse digitali provenienti da domini diversi dell'ecosistema, sulla base di un modello dati integrato" (*PND_v05, par. 2.1.a*). Affermazione quest'ultima che risponde al tema dell'integrazione tra sistemi di dominio su cui ci siamo soffermati poco sopra. Per questo motivo risulta ancor più utile quindi comprendere il rapporto tra sistema centralizzato nazionale e sistemi periferici, spiegare come l'infrastruttura software nazionale si porrà come "supporto integrativo" e secondo quali principi e quali parametri tecnologici avverrà l'interazione tra sistemi.

Potrebbe essere utile chiarire bene il rapporto tra le due piattaforme quella descritta come infrastruttura per la gestione e conservazione dei dati e quella per la "disseminazione culturale" descritta come hub tra sistemi diversi per l'accesso integrato al patrimonio. Oltre al/ai repository di dati e metadati si devono prevedere interfacce di presentazione dei dati (*4_LLGG_CPSD*).

In questo senso dovrebbe essere esplicitata anche l'armonizzazione o meno con altri strumenti che si sono dati alle PPAA del territorio nazionale e che riguardano i temi dell'interoperabilità (*AGID, Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni e Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, entrambe adottate il 1° ottobre 2021*).

4. DESCRIZIONE E STANDARD

Come si è notato in precedenza, le Linee guida sulla digitalizzazione del patrimonio culturale costituiscono una importante sintesi delle migliori pratiche elaborate sul tema negli ultimi anni e la loro applicazione, che ci si augura ampia e generalizzata, potrà certamente elevare il livello qualitativo dei progetti di digitalizzazione all'interno e all'esterno del MiC.

Per quanto riguarda poi gli archivi non si può che condividere il richiamo ai protocolli e agli standard che sono stati elaborati nel corso di più di un decennio dalla Direzione generale archivi e dall'Istituto centrale per gli archivi, che possono costituire certamente un punto di riferimento soprattutto per quanto concerne gli aspetti di interoperabilità fra i sistemi. Si segnala semmai la necessità di richiamare l'attenzione anche su altri aspetti che sono implicati nei progetti di descrizione-digitalizzazione del patrimonio archivistico.

Innanzitutto il rinvio agli standard descrittivi elaborati dal Consiglio internazionale degli archivi

ISAD (G) e ISAAR (CPF) non può costituire l'unico punto riferimento per le attività di descrizione del patrimonio archivistico così come per l'elaborazione di esaurienti metadati della documentazione sottoposta a riproduzione digitale. Infatti essi, oltreché sottoposti a un profondo ripensamento anche a livello internazionale, non paiono un riferimento sufficiente quando oltre alla descrizione dei complessi archivistici (fondi, serie, sottoserie) sia necessario descrivere anche unità archivistiche o singoli documenti. Su questo aspetto, anzi, occorrerebbe onestamente richiamare l'attenzione sul fatto che i processi di standardizzazione delle descrizioni di unità archivistiche e singoli documenti nel corso degli ultimi tempi hanno certamente fatto degli importanti passi avanti sul piano pratico, cioè nella predisposizione di tracciati software ad essi dedicati, meno su quello della formalizzazione di veri e propri standard. Si tratta poi, a ben vedere, di passi avanti ancora insufficienti, soprattutto quando si tratti di realizzare descrizioni che, con informazioni pertinenti, consentano un efficace recupero dei documenti digitalizzati. Appare evidente che non si possono descrivere con uno stesso tracciato le pergamene dei diplomatici e le mappe o i registri dei catasti ottoneviceseschi.

Ma anche quando si tratta di descrivere aggregazioni archivistiche sarebbe forse opportuno rinviare non tanto *sic et simpliciter* agli standard internazionali quanto alla lettura che di essi è stata compiuta nel nostro paese attraverso l'adozione di modelli di rappresentazione in grado di restituire in modo più adeguato degli stessi standard tutta la complessità della realtà archivistica oggetto di descrizione, modelli che sono in sostanza filtrati all'interno dei principali software di descrizione archivistica in uso a livello nazionale, ed in particolare nei sistemi sviluppati dall'Amministrazione archivistica, SIUSA e SIAS e che sono stati anche fatti propri dai tracciati ICAR di interoperabilità. Né forse andrebbe comunque ignorato il fatto che anche quei modelli di rappresentazione necessitano di un qualche aggiornamento, come da tempo si è consapevoli nella comunità archivistica nazionale.

Infine, descrivere documentazione archivistica non comporta solo organizzare le informazioni all'interno di tracciati più o meno standard quanto presentare quelle informazioni secondo normative che hanno a che fare con la semantica delle informazioni stesse e con criteri per così dire editoriali per una loro corretta ed efficace formulazione. Un riferimento quindi alle normative editoriali di SIUSA e SIAS e a standard come le NIERA non sarebbe forse stato inappropriato.

Il sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali

Il progetto del cosiddetto SPID per i beni culturali nasce senz'altro da una esigenza da molto tempo presente all'interno del MiC, così come di altre organizzazioni, di non trovarsi costretti a ripetere i medesimi dati e informazioni relative ad un bene culturale all'interno di procedure di varia natura di carattere soprattutto giuridico amministrativo. E si riconosce quindi l'esigenza di identificare i beni perché intorno all'identificativo si costruisca l'intera storia del bene e della sua sedimentazione collegando a queste la documentazione inerente quel bene (*PND_v05, par. 2.1.b*).

A dire il vero però la soluzione prospettata presenta ampi margini di ambiguità, che andrebbero chiariti da molti punti di vista. Innanzitutto il paragone con lo SPID pare

scarsamente fondato. Lo SPID infatti non ha lo scopo di identificare un determinato soggetto, che è già identificato univocamente attraverso molteplici strumenti (lo stato civile, il codice fiscale ecc.), ma di creare un meccanismo per attribuire a quel soggetto la capacità di agire, anche come soggetto giuridico, nel mondo digitale.

Nel mondo dei beni culturali, invece, è l'identità univoca che è assente e ciò per varie ragioni che dipendono dalla natura stessa di quei beni, i quali, potremmo dire, hanno un'identità multipla che si manifesta in modo diverso a seconda dei contesti giuridici, amministrativi, tecnici oppure culturali all'interno dei quali sono chiamati a svolgere un determinato ruolo.

È senz'altro possibile e auspicabile ricondurre quelle identità multiple al medesimo oggetto e/o alla sua rappresentazione digitale, ma ciò presuppone il riconoscimento proprio di quella complessità che escluda il rischio di una eccessiva semplificazione che finirebbe per privare il bene e la sua rappresentazione digitale di quel dinamismo su cui, del resto, si insiste ripetutamente in vari passaggi anche nella bozza di PND e degli altri documenti.

In alcuni casi poi è proprio l'identificazione dell'oggetto, del bene culturale come tale, che sarebbe problematica per assegnare la cosiddetta "identità digitale". Nel caso degli archivi a cosa dovrebbe essere assegnata? al fondo archivistico nel suo complesso, che sappiamo bene come sia dinamico e sfuggente? alla singola unità archivistica, che sappiamo bene come possa mutare nel corso del tempo? al singolo documento, che sappiamo bene come isolato dal contesto non abbia alcuna identità, né significato? "Realizzare un raccordo tra i sistemi che identificano e descrivono i beni culturali e quelli che ne prescrivono il regime giuridico" (*PND_v05, p. 25*) costituisce senz'altro un obiettivo interessante. Ciò che è auspicabile è che ciò avvenga attraverso strumenti e procedure che tengano conto della complessa realtà costituita dai beni culturali e della specificità che li caratterizza, rendendo altresì interoperabile questo identificativo con altri identificativi unici già esistenti nei sistemi descrittivi esistenti.

5. ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ

La visione di patrimonio culturale espressa nel PND (*PND_v05, par. 1.2.a*), per quanto attiene alla sua fruizione digitale (diritti culturali, inclusione), fa emergere il tema dell'accessibilità e della facilità d'uso come requisiti imprescindibili.

Anche aspetti apparentemente più tecnici, come l'uso di standard, formati aperti, sistemi collaborativi, sono funzionali ad un miglioramento della circolazione e fruizione dei contenuti, adottando una prospettiva di *user centered design*. L'accessibilità non va infatti declinata solo come diritto ad accedere ma come effettiva possibilità di decodificare i contenuti da parte di ogni utente, indipendentemente dalle sue competenze, dalle tecnologie usate, dai contesti d'uso e da eventuali disabilità fisiologiche o cognitive.

Le criticità che si vogliono evidenziare dipendono innanzitutto dal fatto che manchi ogni cenno ai requisiti di un portale di accesso ai contenuti della DL e conseguentemente non si affrontino né la categorizzazione degli utenti (anche in termini di contesti d'uso e di esperienza percettiva) né la rispondenza con la normativa in materia di accessibilità e usabilità.

Si raccomanda quindi di attenersi:

- per l'accessibilità a ciò che è stato stabilito da AgID (cfr. [Accessibilità | Agenzia per l'Italia digitale](#))⁸ e in particolare alle *Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici*, in vigore dal 10 gennaio 2020, che indirizzano la Pubblica Amministrazione all'erogazione di servizi sempre più accessibili;
- per l'usabilità – da intendersi come il grado di facilità e soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con l'interfaccia di un sito o di una app, che risulteranno quindi tanto più usabili, quanto più le analisi alla base della progettazione si avvicinano alle aspettative del soggetto che interagisce con il sistema – si raccomanda l'organizzazione di test nella fase prototipale dell'ambiente di restituzione dei contenuti, coinvolgendo un campione diversificato di utenti, così come stabilito dalle *Linee Guida di design per i servizi web delle PA* il *Piano Triennale per l'informatica nella PA* (cfr. in particolare il *Protocollo eGLU LG per la realizzazione di test di usabilità* <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/doc/user-research/usabilita.html#protocollo-eglu-lg-per-la-realizzazione-di-test-di-usabilita>)

6. CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Considerata la rilevanza del progetto sia in termini di investimento sia per le finalità dichiarate, è evidente che i risultati ottenuti (contenuti digitalizzati e informazioni descrittive, ma anche documentazione di progetto) dovrebbero essere oggetto di un significativo intervento conservativo adeguato sul piano tecnico e sul piano scientifico. La strategia e le policy per conservazione dovrebbero quindi trovare una collocazione e uno spazio appropriati alla loro importanza. Si ritiene che in questo ambito sia indispensabile – proprio a fini di sostenibilità e di sviluppi futuri – prevedere esplicitamente un coordinamento concreto e operativo tra i filoni principali del PNRR per la cultura, in particolare tra le iniziative per la digitalizzazione e quelle destinate a predisporre un sistema di conservazione digitale, affidato all'Archivio centrale dello Stato.

Sostenibilità

Il tema della sostenibilità si presenta in maniera trasversale nel PND (in particolare *PND_v05, par. 2.1.c*), quale principio guida che viene declinato per esempio in termini di coerenza ed economicità progettuale, rapporto con l'utenza, durata di formati e supporti. Parimenti sembra auspicabile un più ampio riferimento alle tematiche connesse alla sostenibilità ecologica e ambientale del digitale, a cui si possano ispirare le progettualità del PND e della digital strategy nel suo complesso. Le infrastrutture per il digitale richiedono infatti il ricorso a una grande quantità di energia per la loro produzione, gestione e smaltimento (si vedano ad esempio i risultati del Global e-waste monitor (https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_EN_O21.pdf), elementi che non possono

⁸ <https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita>

essere ignorati nell'elaborazione dei piani di produzione, gestione, conservazione e valorizzazione dei dati. Le opportunità connesse all'espansione della società dell'informazione, con l'aumento delle possibilità offerte alle persone in termini di accesso a contenuti informativi — nello specifico di tipo culturale — e i processi che riguardano la trasformazione digitale devono potersi sviluppare all'insegna della sostenibilità, inserendosi con sguardo critico nella visione che lega il patrimonio culturale allo sviluppo ecosostenibile.

7. CIRCOLAZIONE E RIUSO

Le linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale hanno il merito di proporre in termini chiari un sistema organico di regolamentazione della disciplina superando l'attuale stato di frammentazione. Le linee guida (**3_LLGG3_ACR**) dedicano un intero paragrafo alle "Definizioni di Open Access" riconoscendo palesemente il valore del riuso dell'immagine e promuovendolo apertamente, con il richiamo ai principi dell'Open Access e dell'Open by default menzionati in norme nazionali ed europee.

Tuttavia il testo sembra negare una piena applicazione dei medesimi principi nel momento in cui si indica il ricorso esclusivo alla licenza definita "MiC standard", che non consente per definizione il riutilizzo delle immagini a scopo commerciale, come ci si sarebbe invece aspettati dall'adesione ai principi Open Access. Si ritiene pertanto assai migliorativa la possibilità di affiancare alla "MiC standard" una licenza che consenta a musei, archivi e biblioteche di rilasciare in rete immagini di beni culturali statali in pubblico dominio rendendole legittimamente riutilizzabili da parte del pubblico per qualsiasi fine. Si ritiene che tale impostazione non sia incompatibile con l'attuale ordinamento giuridico poiché il corrispondente azzeramento del canone di concessione rientra con ogni evidenza nella legittima discrezionalità delle amministrazioni."

8. IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI

Il PND mette al centro dei processi di cambiamento che riguardano il digitale le persone (*PND_v05, par. 2.3, p. 34*) ed è estremamente importante che come dichiarato nel documento questo significhi un investimento sul "capitale umano" come elemento "imprescindibile per creare l'impianto organizzativo necessario alle amministrazioni" declinato in varie linee che hanno nella formazione uno dei fondamenti operativi. Se pensiamo a coloro che in quanto operatori dei beni culturali interverranno nei vari progetti e processi connessi alla realizzazione del PND si ritiene utile ribadire la necessità che tali figure, quindi le loro competenze di dominio (ma non solo), siano presenti nelle diverse fasi di intervento. Sarà importante, anzi indispensabile, che anche le agenzie e le ditte a cui verranno affidate le attività di digitalizzazione si avvalgano di personale con profilo di dominio, costituendo uno dei requisiti di base per concorrere a tali incarichi. In tale prospettiva sarà opportuno che nei capitolati siano previsti dei chiari indicatori sia sulle professionalità e competenze, sia sul trattamento.

La descrizione e il "racconto" attribuite agli oggetti del patrimonio, anche nella loro dimensione sociale, necessitano infatti di esperti di dominio che possano pensare i contenuti e valorizzarne

la rappresentazione attraverso i linguaggi informatici e gli sviluppi di prodotti interattivi (*interaction design*) (PND_v05, par. 1.1.b). Né si può prescindere per questo dalla specificità delle varie professioni dei beni culturali se pure inserite in un contesto in cui i confini professionali si aprono sempre più alla cooperazione, alla trasversalità e a una progettualità che mette insieme competenze tecnico professionali differenti.

La grande opportunità offerta dal PNRR all'interno del programma EU Next Generation sta sollecitando in più sedi una riflessione sulle professioni culturali che sta portando ad una ancora maggiore consapevolezza delle specifiche identità, pur nel riconoscimento di un necessario e continuo confronto rispetto ad una sempre più significativa trasversalità.

Ci sembra inoltre doveroso sottolineare come anche gli istituti culturali, il cui patrimonio verrà interessato dal PND, possano essere soggetti attivi e soprattutto che le conoscenze maturate nella messa in opera di progetti di digitalizzazione possano avere una ricaduta permanente sulle istituzioni culturali.

A queste riflessioni si accompagna poi quella sui profili e sul trattamento di quei professionisti esterni all'amministrazione che riceveranno gli incarichi di progetto. A queste persone sarà bene richiedere un preciso profilo di competenza, che permetta loro di avere una capacità e autonomia progettuali, con competenze per quanto attiene i vari elementi che concernono non solo la digitalizzazione, ma la descrizione, conservazione ecc. del patrimonio. Si dovrà altresì garantire che non si creino disparità fra competenze richieste e trattamento economico, incoraggiando non solo la formazione continua, ma anche il coinvolgimento e quindi il capitale di investimento del singolo nei progetti.

Allo stesso modo, la valutazione delle competenze presenti nelle aziende che supportano o forniscono servizi agli istituti culturali dovrebbe essere adeguatamente misurata perché non si abbiano ricadute negative sul patrimonio e sui contenuti descrittivi e informativi.

La formazione

La formazione dei professionisti dovrà prevedere percorsi formativi di aggiornamento e approfondimento che si innestino su una formazione di base che individui profili già sufficientemente adeguati rispetto ai singoli domini. Non c'è dubbio che la definizione e l'erogazione di percorsi formativi di approfondimento su tematiche e processi inerenti la digitalizzazione dovrà necessariamente precedere la fase attuativa dei progetti.

Inoltre l'incremento di competenze di dominio andrebbe raggiunto non solo prevedendo dei piani di formazione adeguati per il personale già esistente negli istituti, ma dovrebbe essere colta l'occasione per garantire che non si disperda la ricchezza professionale che si andrà formando e che quindi il personale formato vada ad incrementare i sofferenti organici di Soprintendenze, archivi di Stato, archivi periferici, archivi vincolati, archivi comunali ecc., garantendo così una crescita nel medio lungo termine della fruibilità e valorizzazione degli asset archivistici, fondamento, insieme alle biblioteche, di ogni vera conoscenza sul nostro patrimonio.

Da molti anni le Associazioni professionali, e ANAI in particolare, conducono una attenta riflessione proprio sul tema della formazione permanente, interrogandosi non solo sulle

esigenze dei professionisti di fronte al mutare degli scenari in cui operano, ma anche sulle modalità e forme attraverso cui si possa realizzare — e dunque erogare — in maniera costruttiva e incisiva un aggiornamento professionale che abbia ricadute permanenti sulla professionalità, sulla innovazione continua delle conoscenze e quindi sull'esercizio della professione in ambiti nuovi che producano valore culturale, ma anche economico e sociale (*PND_v05, par. 2.3*). Le Associazioni professionali sono attente e addirittura promuovono l'evoluzione delle discipline culturali, storiche, delle scienze dell'informazione e della comunicazione ed hanno dimostrato negli ultimi anni di essere, più di altri soggetti aperte al costituirsi di nuovi scenari e dunque di nuovi profili professionali dal carattere plurale, capaci di mettere in dialogo competenze specifiche e di dominio.

9. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Le Associazioni possono e chiedono di avere un ruolo nel processo di attuazione del Piano di digitalizzazione dei progetti che ne scaturiranno, perché le comunità dei saperi di riferimento svolgono un ruolo centrale per attestare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

ANAI ha fra i suoi obiettivi quello di tutelare la specificità e la qualità della professionalità di archiviste e archivisti e definire i principi deontologici della professione, mettendo in rete gli operatori degli archivi e promuovendo un dibattito scientifico e sulla formazione attraverso varie forme di incontro, studio, formazione e aggiornamento professionale. Soprattutto il dialogo continuo e privilegiato con le istituzioni pubbliche e private, a tutela degli archivi e della professione archivistica, fa dell'Associazione un solido punto di riferimento non solo su tematiche inerenti il dominio e lo sviluppo teorico e operativo della disciplina, ma soprattutto sui temi della professione e di questo spaccato del mondo del lavoro.

In questo processo quindi le associazioni possono costituirsi parte attiva nei percorsi che riguarderanno la formazione dei professionisti impegnati nella realizzazione del PND, e questo sia offrendo il bagaglio di riflessione maturato in anni di attività, sia mettendo a disposizione competenze di dominio.

I modelli di assessment che sempre più si vanno affermando anche nel mondo delle professioni culturali, e che le Associazioni professionali hanno contribuito ad elaborare, basati su specifiche conoscenze di dominio e su percorsi formativi sempre più definiti e standardizzati, devono essere lo strumento di misurazione per la valutazione dei parametri adeguati di preparazione dei singoli professionisti e le Associazioni possono assumere un ruolo significativo con il loro portato di conoscenza e con la forte esperienza acquisita.

10. APPUNTI SUI SINGOLI DOCUMENTI DI LLGG

In quest'ultimo paragrafo ci si sofferma su alcuni punti specifici dei documenti oggetto di consultazione pubblica, escludendo ovviamente quelli che sono già stati citati e commentati nel testo.

La ricchezza del materiale prodotto e lo sforzo compiuto nella stesura della molteplicità dei documenti che coprono tutti gli aspetti che un progetto di digitalizzazione di così grandi

dimensioni deve contemplare (dalla visione strategica complessiva alla pianificazione, dagli aspetti strettamente tecnici passando per la fase di impostazione progettuale, dalla raccolta di dati e informazioni alla restituzione e all'uso da parte dell'utente secondo metodologie e strumenti i più avanzati) hanno reso molto complessa un'analisi puntuale dei documenti che spesso tornano più volte su stesse tematiche.

PND_v05 — Piano nazionale di digitalizzazione

- 1) **par. 1.1.b, p. 10** — Nel fare riferimento alle Conclusioni del Consiglio Europeo, si dichiara come ci si liberi dall'idea del ruolo ancillare delle risorse digitali rispetto ai beni fisici (in quanto digitalizzazioni di beni analogici), tuttavia nel paragrafo successivo, nel parlare delle caratteristiche degli oggetti che costituiscono il patrimonio culturale digitale, si dichiara che essi sono collegati ad oggetti fisici. Andrebbe forse rivista quella che appare una incongruenza, per esempio riformulando: “Essi, anche quando collegati ai beni culturali fisici, possiedono un'autonomia ontologica”.
- 2) **par. 1.2.b, p. 15** — Per valutare il grado di “maturità digitale” è necessario avviare un censimento e un confronto reale sui progetti.
- 3) **par. 1.2.c** — Come si abilitano i sistemi ad entrare a far parte dell'ecosistema se non tramite una interoperabilità che entra nel merito di descrizione e strutturazione dati?
- 4) **par. 1.3.a e p. 28** — Colpisce la mancanza di indicazioni sulla capacità di restituire con qualità e con relazioni significative i contenuti ricercabili trasversalmente ai diversi domini: come si recuperano i contesti? Gli utenti dovranno andarli a cercare nei domini originari o verranno sviluppate risposte inclusive di qualche collegamento essenziale, almeno a livello di produttori dei contenuti?
- 5) **par. 2.2.a** — Lo standard di per sé non basta a creare l'interoperabilità, va aggiunto qualcosa del genere: “e secondo sintassi precise che verranno definite in linee guida dedicate”.
- 6) **par. 2.2.b, p. 29** — Molto utile e interessante sarebbe un approfondimento sulla declinazione del concetto di tutela rispetto al patrimonio digitale.
- 7) **par. 3, pag. 37** — “Le linee guida definiscono approcci e procedure e forniscono riferimenti informativi e non prescrittivi, illustrando i principali riferimenti metodologici e tecnici, con il relativo corredo bibliografico.” In realtà sarebbe utile non solo l'applicazione di linee guida comuni ma la costituzione di un tavolo di riflessione trasversale alle varie Direzioni del MiC. Ma sarebbe altresì utile definire il ruolo e l'impatto che questi documenti dovranno avere sui progetti esterni al MiC, ad esempio quelli guidati dalle Regioni.

1_LLGG_DPC – DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

- 1) **A4 – Recupero di campagne di digitalizzazione pregresse** – si rinvia allo studio di fattibilità cui fa riferimento anche *E.2 Digitalizzazione e metadattazione/descrizione* – che è una buona soluzione dal punto di vista tecnico e progettuale ma potrebbe essere utile esplicitare le policy che si vogliono adottare e attraverso quali processi (cfr. par.

1 del documento).

- 2) **C.2 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** – potrebbe essere corretto espungere questa figura dall’elenco del documento, che è ovvia e necessaria nella PA (e solo nella PA), poiché attiene alle modalità gestionali di un contratto, imposta dalla normativa in vigore e non è quindi in particolare una specificità solo in questo tipo di interventi.
- 3) **C.3 – Responsabile del progetto (Project manager)** – è necessario che sia una figura interna al soggetto che promuove il progetto poiché è la figura che guida scelte e policy e non può essere esterno. Si possono forse ipotizzare progetti trasversali a più soggetti/istituti/enti per coprire le figure richieste che non possono essere individuate quasi mai tutte all’interno di un singolo istituto.
- 4) **VI – Nomenclatura degli oggetti digitali** – va chiarito in quale rapporto stiano i “codici oggetto” descritti in questa sezione con l’identificativo univoco del bene (così detto SPID del bene).
- 5) **par. B** – La definizione del patrimonio utilizzata (si veda Tabella), che attiene alla natura esteriore dell’oggetto, fa ipotizzare che potranno essere autorizzate campagne di digitalizzazione che non tengono conto del contesto in cui gli oggetti si trovano e dell’insieme di cui fanno parte, ma piuttosto delle modalità di acquisizione che caratterizzano la loro forma.

2_LLGG_DMP – REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI DATI (DATA MANAGEMENT PLAN)

Il documento, come del resto è dichiarato, è molto generico e teorico. Si tratta di strumenti che rilevano lo scostamento rispetto alle indicazioni, ma non si fa nessun riferimento alla “memoria” dei progetti, al contesto nel quale vengono ideati. Andrebbero date indicazioni per documentare le scelte progettuali e persistemizzare l’archiviazione della documentazione progettuale che contiene le informazioni utili alla comprensione dei progetti e dei risultati.

5_LLGG_MVMD – METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA MATURITA’ DIGITALE DEGLI ISTITUTI CULTURALI

Dalla lettura del documento si evince la necessità di costruire su basi scientifiche un digital maturity model adeguato ai patrimoni archivistici (ma anche bibliotecari, ad esempio).

Due potrebbero essere le proposte concrete:

- 1) elaborare e sperimentare un *maturity model* sugli istituti che detengono archivi (nel documento si fa riferimento soltanto all’ambito museale, notoriamente più facilmente misurabile). Si tratterebbe di sviluppare un modello ad hoc e costruire dei parametri di misurabilità comuni ai diversi domini. Il documento si limita a raccogliere alcuni modelli di *maturity assessment* e a presentare uno studio condotto sui musei dal Politecnico di Milano, ma con opportuni indicatori legati agli specifici domini di applicazione.
- 2) con riguardo alla misurabilità della maturità digitale degli istituti culturali – anche se

abbiamo visto che il documento si limita all'ambito museale – il peso relativo assegnato alle risorse umane e allo sviluppo delle conoscenze è piuttosto basso: è assegnato alla “dimensione Persone” un valore più basso della “dimensione Strategia ed investimenti”. Appare infatti evidente che ogni strategia ed investimento in ambito digitale per essere efficace deve essere veicolata da figure competenti all'interno dell'organizzazione. Importante sottolineare che tutti i modelli analizzati presenti nel documento includono l'aspetto “persone”, ma quelli che assegnano un valore relativo a questo aspetto non sembrano considerarlo centrale, ma comunque subordinato ad altri aspetti (tecnologie in primis). Anche nella rilevazione effettuata da PoliMi l'indicatore sulle competenze digitali del personale del settore museale è bassissimo e con esso l'indicatore relativo alla esistenza di processi digitali.

ALLEGATO 2 — GLOSSARIO

Si suggerisce di arricchire il glossario anche dei termini di dominio dei diversi patrimoni, soprattutto se, come si immagina, i destinatari dei documenti e del PND in generale saranno anche soggetti terzi (enti, come da definizione) che utilizzeranno la documentazione a modello per i propri progetti di digitalizzazione. In ogni caso la terminologia è tipicamente un tema discusso proprio nel confronto tra diversi domini relativi al patrimonio culturale.

1.5 ICOM – International Council of Museums

22 giugno 2022

Premessa

Il Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) si presenta come un documento fondamentale per guidare le attività e i processi di digitalizzazione finanziati con i fondi del PNRR. Il metodo di lavoro e le attività partecipative attivate prima della sua pubblicazione, in modo particolare la fase di consultazione pubblica, si presentano come modalità innovative da apprezzare e da cui partire per gli aggiornamenti futuri. Non si può non rilevare tuttavia che un coinvolgimento iniziale, fin dalla fase di elaborazione, delle Associazioni MAB, che rappresentano una platea più ampia di istituzioni rispetto a quelle statali e sono parte integrante di reti internazionali (ICOM, IFLA, ICA, EADH) e che hanno condotto approfondite analisi anche in questa materia, avrebbe ampliato la prospettiva, permettendo di tener conto anche di contesti e problematiche diverse rispetto a quelle con cui si confrontano abitualmente i funzionari del Ministero. Soprattutto se in prospettiva questo documento vuole diventare un riferimento per tutti gli istituti e i luoghi della cultura nazionali.

La denominazione di “Piano” fa pensare a un documento di programmazione che, come è stato chiarito in diversi incontri dall’architetto Laura Moro direttrice della Digital Library, è affidata invece ad altri organi del Ministero e a strumenti di natura diversa. Pur comprendendo che il Piano è strettamente legato all’attuazione del PNRR, in modo particolare alla M1C3 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Investimento 1.1. Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale, potrebbe essere comunque utile inquadrare storicamente l’attuale rilancio della digitalizzazione, facendo riferimento ai processi e alle esperienze pregresse di catalogazione e di riproduzione/restituzione digitale dei beni e dei contesti, promossi in diversi settori dallo stesso Ministero e da altri enti pubblici, e ai criteri e possibilità effettive di interoperabilità tra i sistemi esistenti.

Ci si aspetterebbe dunque che il Piano fosse calato concretamente nella realtà italiana e che fossero precisati gli obiettivi strategici del Ministero a medio e lungo termine, al di là delle azioni finanziate dal PNRR.

In prospettiva potrebbe essere anche opportuno effettuare una ricognizione sui numerosi progetti, in modo particolare quelli finanziati dell’Unione europea, nel settore culturale e creativo per verificare se i risultati e i prodotti di alcuni di essi siano riusabili all’interno delle piattaforme digitali che la Digital Library andrà a creare e popolare.

Infine, se è vero, come è stato affermato, che il Documento potrà essere integrato e aggiornato nei prossimi anni, potrebbero essere dichiarate fin d’ora modalità e tempistiche di aggiornamento e revisione.

Sottolineiamo che le osservazioni riportate in questo documento sono state oggetto di un costruttivo confronto con le altre associazioni professionali AIB, ANAI e AIUCD.

Considerazioni di carattere generale sull'insieme dei documenti

ICOM Italia sostiene il lavoro svolto dall'Istituto della Digital Library e riconosce che si tratta di un grande sforzo di sintesi rispetto ad un argomento vasto, multidisciplinare e ricco di temi e sottotemi specifici. La nostra associazione apprezza anche il taglio interdisciplinare e la non settorializzazione dei temi che vengono affrontati in un'ottica ampia MAB, anche se il dominio museale risulta quello meno affrontato e ci si concentra principalmente sul patrimonio archivistico e bibliotecario.

Segnaliamo comunque alcuni elementi generali che potrebbero essere migliorati, se non ora, in una versione successiva:

Livello di approfondimento tecnico nella trattazione dei diversi temi

Rimane difficile capire il target a cui i documenti si rivolgono: le descrizioni e le indicazioni risultano talvolta lacunose o poco approfondite per chi è più esperto, di difficile comprensione per chi ha una minore conoscenza degli argomenti trattati.

Forse sarebbe preferibile fornire una descrizione meno specialistica delle tecnologie e aggiungere delle schede tecniche per gli strumenti. In questo modo inoltre sarebbe molto più semplice l'aggiornamento del Piano, che potrebbe riguardare principalmente le schede tecniche. Inoltre, la presenza di schemi e infografiche, il riferimento ad esempi reali e a progetti realizzati, aiuterebbe la comprensione e la lettura dei testi, e porterebbe anche ad una riduzione del testo, che risulta troppo lungo.

Si suggerisce inoltre di indicare link e rimandi chiari da un documento all'altro in quanto essi risultano ad oggi alquanto slegati tra loro.

Eterogeneità dal punto di vista linguistico e formale

Questo aspetto, che non ne agevola la leggibilità, potrebbe essere migliorato, se vi fosse il tempo per una ulteriore revisione redazionale. Si segnala che gli indici dei diversi documenti sono eterogenei tra di loro (font, grassetto, denominazione). Potrebbe essere utile strutturare inoltre i documenti per: funzione, target, metodologie e tecniche. Si suggerisce la realizzazione di un documento unico con un indice analitico e, la suddivisione dei diversi allegati in capitoli, questo, a nostro avviso, favorirebbe l'uniformità di alcuni concetti e la sintesi dei documenti, consentendo anche di evitare ridondanze e ripetizioni. Inoltre, si potrebbero riportare alla fine un unico glossario e un'unica sezione delle FAQ.

Descrizione dei processi

Questo aspetto dovrebbe essere curato maggiormente, mentre nel documento si dà maggior rilievo alle tecniche e agli strumenti. Sarebbe utile esemplificare nel documento introduttivo un iter progettuale, descrivendo le diverse fasi di un processo di digitalizzazione, partendo dall'ideazione (cioè dai criteri di scelta dei contenuti e degli strumenti in relazione agli obiettivi dei progetti, alla valutazione della sostenibilità economica e delle competenze disponibili, che si danno per scontate), indicando per ciascuna fase le professionalità/competenze coinvolte

e rinviando alle rispettive trattazioni nelle Linee guida.

Patrimonio culturale di riferimento

Il Piano non pone eguale attenzione a tutte le tipologie di beni. Dal punto di vista delle tecniche di documentazione, ad esempio, non è trattata la parte del rilievo digitale e della documentazione di beni archeologici, architettonici e paesaggistici. Le linee guida si concentrano principalmente sul materiale cartaceo e documentale.

Cloud, conservazione dei files, sostenibilità digitale

Questo tema viene trattato sommariamente, anche se nel documento del Data Management Plan vengono dati maggiori dettagli. La conservazione dei contenuti digitali costituisce la preoccupazione principale degli istituti, che devono avere non solo indicazioni chiare ma anche, in un'ottica di sostenibilità a medio-lungo termine, conferme sull'effettivo supporto da parte dell'Istituto della Digital Library.

Visione internazionale del patrimonio

Manca all'interno di tutto il Piano un riferimento ad una visione e ad un confronto internazionale, aspetto fondamentale per la maggiore diffusione del nostro patrimonio culturale.

Istituti e luoghi della cultura

Manca nel documento una chiara identificazione e inquadramento generale degli istituti e luoghi della cultura, che potrebbe aiutare i diversi attori delle attività di digitalizzazione a identificarsi e a trovare più facilmente progetti di riferimento. Si suggerisce di partire dalle classificazioni Istat, questo serve per guidare meglio gli attori del piano.

Strategie e modalità di monitoraggio e Trasparenza

Nei documenti non vengono indicate quali saranno le strategie di monitoraggio dei progetti di digitalizzazione, se ci saranno degli indicatori ed eventualmente indicare quali sono. Allo stesso modo, in modo particolare per quanto riguarda gli istituti pubblici, è importante rendere processi e dati trasparenti anche in un'ottica di accountability.

Recupero dei contenuti digitali provenienti da progetti di digitalizzazione pregressi

Mancano all'interno del Piano riferimenti puntuali alle modalità di recupero dei dati provenienti da attività di digitalizzazione pregressa. Riguardo il pregresso forse sarebbe utile indicare, sempre partendo da esempi reali, quali possono essere le modalità di recupero e riuso dei contenuti digitali.

Professionisti e formazione

Nel Piano, pur indicando le diverse figure e i ruoli necessari per le attività di digitalizzazione e di gestione dei dati in realtà si parla poco di competenze, forse sarebbe utile dedicare un capitolo a parte su ruoli, persone, competenze, prendendo magari qualche progetto di digitalizzazione già realizzato, come ad esempio il Grande Progetto Pompei e descrivendo quali sono stati i ruoli, le figure professionali e le competenze utilizzate.

Riuso, accessibilità e Open Access

Nei diversi documenti che compongono il piano sono presenti in modo chiaro i vantaggi dell'Open Access per il patrimonio culturale, l'indicazione di un ricorso esclusivo alla licenza "MIC STANDARD NC BY" contraddice di fatto quello che è scritto più volte nel Piano. Riguardo alle importanti opportunità museologiche e strategiche dell'Open Access ICOM Italia ha espresso la posizione favorevole in modo molto chiaro attraverso pubblicazioni, interrogazioni parlamentari e convegni internazionali.

Digital Library nazionale e le altre piattaforme di contenuti digitali

Nei documenti, oltre a non essere, almeno accennato, il funzionamento della Digital Library nazionale, non viene illustrata la relazione e il ruolo che ci potrà essere tra questa e gli archivi locali e in quali modalità interagiranno.

Open source e open format

Si segnala inoltre che nei documenti non si parla di Open source e di open format, elementi che andrebbero rilevati e integrati in un'ottica di anche di sostenibilità e trasparenza.

Alcuni paragrafi e sezioni dei documenti sono ancora in lavorazione, alcuni molto importanti come quello sugli strumenti del Data Management Plan, e dunque non è possibile avere un quadro completo del Piano.

Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023

Si concorda in linea di massima sulle considerazioni generali e la visione, complessiva (in particolare 1.1 a “Contesti come paesaggi culturali” a cui ICOM tiene molto) ma si riscontra che le affermazioni di principio qui enunciate (ad esempio nel punto 1.1.c. “Il capitale semantico delle relazioni”) e i successivi obiettivi (in particolare 1.2.a, “Ampliare le forme di accesso”) non trovano effettivo riscontro nelle linee guida, come precisato più avanti.

Inoltre, gli obiettivi della digitalizzazione a nostro avviso non si esauriscono nella fruizione del patrimonio e nella partecipazione attiva (peraltro fondamentali), ma sono indirizzati anche alla conservazione e allo sviluppo della ricerca.

Particolarmente Interessante e condivisibile l’obiettivo di “abbattere le barriere informative tra i database di settore” (p.15) ma non è del tutto chiaro come si abbandoneranno i sistemi silos di dati per costruire un’infrastruttura comune e occorreranno tempi lunghi per” sviluppare sistemi gestionali relazionabili e interoperabili, a prescindere dalla tipologia dei beni”. Anche perché non sembra che le scelte delle direzioni generali del Ministero sui programmi di digitalizzazione finanziati dal PNRR si siano svolte in un’ottica condivisa.

Nel documento si parla di accessibilità del web, in modo particolare con riferimento all’utilizzo delle licenze, ma non si affronta il tema dell’accessibilità digitale in generale. Accessibilità digitale che si deve rivolgere non solo ai fruitori dei contenuti ma anche agli operatori che realizzano, gestiscono e utilizzano i sistemi.

Ampliare le forme di accesso al patrimonio culturale (p.13)	<p>Nel descrivere l’obiettivo di ampliamento delle forme di accesso al patrimonio culturale, si parla di:</p> <ul style="list-style-type: none">– rendere liberamente disponibili online i patrimoni informativi secondo formati standard dei dati;– associare alle risorse digitali licenze d’uso chiare e in grado di garantire il riuso dei contenuti;– consentire la riproducibilità dei dati per poterli combinare con altri dati, al fine di creare nuovi contenuti;– garantire la permanenza nel tempo dei dati resi accessibili. <p>Come si collega alla scelta di applicare la licenza MIC STANDARD NC BY con le modalità di riuso dei dati e dei contenuti presenti nelle Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale? Sarebbe utile almeno un riferimento. Inoltre, in questa parte ci si concentra sull’accessibilità web, mentre l’accessibilità digitale è molto più ampia e riguarda anche il tema e l’aspetto della comprensibilità dei contenuti, dell’usabilità e del design for all.</p>
Sistema di certificazione dell’identità digitale dei	Non è chiaro come verrà definito il “codice identificativo univoco”, a cosa si riferisce (dati, metadati) e chi lo gestirà e lo conserverà. Andrebbero spiegati meglio gli eventuali vantaggi e il perché di

beni culturali (pp.24-25)	questa scelta, dal momento che esistono altri sistemi di identificazioni univoca (es. URI, DOI etc.)
Tecnologie abilitanti per un user-centered design (p.25)	<p>Questo paragrafo ha dei punti non chiari e sembra accentuare una concezione utopistica e centralistica di condizionamento dei mercati, ameno che non si riferisca alla piattaforma ministeriale dei servizi Conoscere e classificare, si suggerisce di eliminare “tassonomicamente”</p> <p>Si suggerisce inoltre di scindere la parola “edutainment” in “educazione” e “intrattenimento”, e aggiungere eventualmente “lo studio e il godimento dei beni e del patrimonio di conoscenze che li accompagnano”.</p>
2.2. Processi (p.27- 29)	<p>“L’accrescimento del materiale digitalizzato <i>permette il corretto funzionamento delle piattaforme di gestione e fruizione dei dati</i>”</p> <p><i>2.2.a “Digitalizzazione e ciclo di vita delle risorse digitali”</i></p> <p>Si condivide l’impostazione, il richiamo ai principi FAIR, il rafforzamento delle competenze interne, l’esigenza di un <i>Piano di gestione dei dati</i> in ciascun istituto, ma questo presuppone un livello di autonomia e una certezza sui finanziamenti futuri che solo pochi musei hanno.</p> <p>Più avanti si individuano i diversi livelli di responsabilità, all’interno del Ministero, ma non si fa riferimento a istituti dotati di particolare autonomia.</p>
Parole chiave (pp.40-52)	<p>Apparirebbe più appropriato definirlo “Glossario” invece che “Parole chiave”. Alcune voci sono troppo lunghe e complesse. Mancano alcune definizioni che potrebbero essere di supporto per comprendere i processi di digitalizzazione. Ad esempio, manca la definizione di oggetto/bene o contenuto digitale.</p> <p>Suggerimento Bibliografico:</p> <p>Glossario Digitale e Tecnologie, ICOM Italia Commissione Tecnologie Digitali per il Patrimonio Culturale https://zenodo.org/record/4319030#.Yq7s2RNBxmg</p>
Accessibilità (p.40)	Riguardo la definizione di accessibilità, non è riconducibile solo all’accesso ai contenuti, ma alla loro usabilità e comprensione.

Cloud (p.41)	Gli aspetti e le funzionalità che riguardano il Cloud non sono spiegati, il paragrafo è troppo breve e sintetico; invece, si tratta di un tema fondamentale anche per la conservazione documentale. Sarebbe utile descriverlo con più cura e dettaglio, perché è un punto su cui i musei hanno e avranno bisogno di un supporto da parte della Digital Library.
--------------	---

Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale

<p>In generale il documento risulta orientato principalmente alla catalogazione e alle tecniche fotografiche, e affronta in maniera meno approfondita le tecniche e gli strumenti per la documentazione 3D, escludendo alcuni strumenti attualmente molto utilizzati come i droni. Mancano i riferimenti alle metodologie e strumenti di documentazione del patrimonio archeologico, architettonico, paesaggistico (es. GPS, stazione totale, strumenti geofisici, etc.), mancano riferimenti ai sistemi GIS e BIM.</p> <p>Per la documentazione del patrimonio archeologico non si indicano come riferimento le linee guida recentemente rilasciate dall'Istituto Centrale per l'Archeologia.</p> <p>Il documento risulta focalizzato per la documentazione del patrimonio "indoor".</p> <p>Manca inoltre il riferimento alle tecniche e modalità di georeferenziazione del patrimonio. Pur comprendendo la finalità delle nuove campagne di digitalizzazione per la creazione di contenuti per la Digital Library nazionale risulta importante per il patrimonio museale tenere in considerazione anche l'ambito internazionale di descrizione del patrimonio. Per questo motivo è importante, almeno segnalare lo standard del CIDOC e i vocabolari del Getty.</p> <p>Inoltre, il patrimonio delle collezioni museali rientra nell'ambito "catalografico", mentre gli altri due ambiti MAB sono ben distinti. Manca inoltre una descrizione e un riferimento allo standard internazionale IIIF.</p> <p>Non viene inoltre esplicitato come i diversi formati digitali di uno stesso bene culturale entrino in relazione tra di loro a formare la memoria del digitale.</p> <p>Due punti importanti potrebbero essere esplicitati meglio: le strategie di conservazione, con anche riferimento a come funzionerà, aspetto già evidenziato, il cloud nazionale. Mancano inoltre i riferimenti alla sostenibilità e all'accessibilità delle tecnologie e degli strumenti.</p> <p>Sebbene si parli degli scopi della digitalizzazione, non ci si sofferma sulle diverse tipologie di output che nel caso del patrimonio museale sono importanti (catalogo del museo, catalogo scientifico, attività didattica, fruizione, comunicazione online), anche in questo caso sarebbe utile categorizzare output e finalità.</p> <p>Sempre per favorire l'utilizzo pratico del documento potrebbe essere utile aggiungere come nel caso dell'allegato <i>Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati</i></p>
--

una parte dedicata alle FAQ.

Suggerimento bibliografico:

Linee guida dell'archeologia preventiva

http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/278/linee-guida

Study on quality in 3D digitisation of tangible cultural heritage

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-commission-launches-unique-study-3d-digitisation-tangible-cultural-heritage>

<p>Perché (scopi e obiettivi della digitalizzazione) (p.7)</p>	<p>Nel documento sono individuati i seguenti obiettivi di un progetto di digitalizzazione: 1. conservazione degli originali, 2. fruizione e valorizzazione dei beni, 3. studio del patrimonio, 4. recupero di campagne di digitalizzazione pregresse.</p> <p>Mancano due aspetti fondamentali: quello della tutela e quello della gestione del patrimonio. Inoltre all'aspetto dello studio deve essere associato anche quello della ricerca, senza ricerca non ci può essere la valorizzazione e fruizione.</p>
<p>Copia digitale (p.7)</p>	<p>Manca completamente il concetto di copia digitale come opera dotata di valore autonomo e frutto di filiere di creazione artigianale ed artistica che la rendono a sua volta opera d'arte (da qui anche le prospettive degli NFT associati ai Beni Digitali qui non minimamente toccati). L'aspetto più rilevante sembra la mancanza di una riflessione anche filosofica (Paul Valery) sul concetto di fac simile digitale di copia, di ubiquità dell'opera d'arte e di concetto di copia come strumento indispensabile a trasformare il Patrimonio in Bene Comune.</p>
<p>Recupero di campagne di digitalizzazione pregresse (p.9)</p>	<p>Non viene spiegato in che modo e se saranno recuperati i dati e i contenuti digitali delle campagne pregresse.</p>

<p>Che cosa (selezione e trattamento del bene) (p.10)</p>	<p>La classificazione dei beni risulta da ampliare, data anche la complessità ed eterogeneità del patrimonio, si suggerisce di partire dalle macro categorie generali generalmente riconosciute: patrimonio materiale e immateriale, e beni mobili, immobili e paesaggistici</p> <p>Suggerimento bibliografico: I beni culturali e la loro catalogazione, L. Corti, 2003</p>
<p>Chi (enti coinvolti e team di progetto) (pp.11-16)</p>	<p>Se le linee guida si riferiscono principalmente ad istituti del MIC la scelta della definizione delle figure della squadra di progetto è forse da specificare meglio, facendo riferimento alle figure professionali in organico dell'istituto, che non corrispondono attualmente alle funzioni</p> <p>previste dalla Carta Nazionale delle professioni museali dell'ICOM e neppure a quelle indicate dal D.M. 113 del 2018 come requisiti per l'accreditamento nel Sistema Museale Nazionale.</p> <p>Inoltre la figura del RUP non è sempre presente in un progetto e fa riferimento esclusivamente all'ambito della pubblica amministrazione.</p> <p>Come proposto dal Quaderno per la riforma n. 2 di ICOM del novembre 2017 — Professionalità e funzioni del museo alla luce della riforma dei musei statali si riterrebbe utile all'interno degli istituti la presenza di una figura di responsabile dei progetti digitali o digital strategy manager. Una professionalità che potrebbe racchiudere in sé le competenze legate agli aspetti del digitale e che potrebbe occuparsi di progettare, supportare e coordinare gli aspetti digitali legati alla gestione, conservazione, comunicazione e accessibilità del museo.</p> <p>Si potrebbe inoltre prevedere, in modo particolare per la progettazione e il coordinamento, che in assenza di alcune figure del team di progetto queste potrebbero essere condivise con altri istituti afferenti al Sistema Museale Nazionale in un'ottica di rete.</p> <p>Suggerimento bibliografico: ICOM Italia Quaderno per la riforma n. 2 del novembre 2017</p>

	<p>– Professionalità e funzioni del museo alla luce della riforma dei musei statali</p> <p>https://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/07/ICOMItalia.Professionalit%C3%A0FunzioniEssenzialiMuseo.2017.pdf</p>
Digitalizzazione e metadatozione/ descrizione (p.31)	<p>Quando si parla di “campagne sperimentali orientate a una descrizione del bene eseguita online da una comunità di riferimento adeguatamente identificata o alla descrizione del soggetto con l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale”.</p> <p>Si fa riferimento ai progetti di crowdsourcing?</p>
Formati (p.33)	<p>In questa parte sarebbe utile indicare con più dettaglio i possibili formati provenienti dalle diverse tecniche di digitalizzazione e fornire una distinzione tra formati aperti e formati chiusi.</p> <p>Potrebbe essere utile una tabella riassuntiva dei diversi formati articolata nei seguenti campi: tipo formato, caratteristiche, ambiti di applicazione.</p>
Immagini gigapixel (p.35)	<p>Si tratta di un termine più commerciale che la definizione di uno standard di documentazione. Si dovrebbe parlare piuttosto di immagini con una risoluzione rapportata alla dimensione reale dell’oggetto maggiore di un certo valore.</p>
OCR (p.36)	<p>Trattandosi di una tecnologia importante e fondamentale per migliorare la ricercabilità delle informazioni all’interno dei testi sarebbe opportuno descriverla più puntualmente con anche alcuni esempi di applicazione.</p>
Metadati (p.37)	<p>Potrebbe essere utile fare degli esempi concreti per illustrare meglio la differenza tra metadati amministrativi e gestionali, descrittivi, strutturali e di conservazione e spiegare come e dove inserirli.</p>
Dominio catalografico (p.41)	<p>Per quanto riguarda i metadati descrittivi, dopo il dominio Bibliografico e Archivistico vengono messi insieme 9 settori disciplinari Beni archeologici, architettonico-paesaggistici, demoetnoantropologici, fotografici, naturalistici, numismatici, scientifico-tecnologici, storico-artistici, strumenti musicali.</p>

Per cui viene indicato di fare riferimento agli standard nazionali ICCD, questo raggruppamento e il riferimento ai soli standard ICCD è troppo semplicistico e non tiene in considerazione delle caratteristiche peculiari dei diversi domini e dei tradizionali standard descrittivi ai quali si riferiscono. Inoltre, sebbene diverse tipologie di bene conservati nei musei possano rientrare nei modelli descrittivi dei singoli domini, il “dominio museologico non trova una specifica collocazione in questa suddivisione, uno stesso museo può avere nelle sue collezioni diverse tipologie di materiali, esistono a livello internazionale sia lo standard Object Identification (Object ID) che quelli di CIDOC.

Riferimento bibliografico:

Cidoc <https://cidoc.mini.icom.museum/>

Object ID Identification

<https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid/>

Linee guida per la classificazione di prodotti e servizi digitali, processi e modelli di gestione

In generale questo documento si presenta troppo business oriented, nell'introduzione viene dichiarato come obiettivo quello di "fornire agli istituti culturali una base conoscitiva per comprendere i pro e i contro delle soluzioni adottabili, dacché le scelte debbono essere effettuate in funzione del grado di maturità digitale e dopo aver attentamente valutato alcuni aspetti-chiave... "

Nel documento però queste indicazioni non risultano molto chiare e non si capisce bene a quali utenti vengano indirizzate, le istituzioni culturali hanno organigrammi, funzioni e scopi diversi rispetto alle aziende.

Forse sarebbe stato meglio descrivere quali possono essere i servizi digitali (fornendo un elenco anche basilare) e indicare quali sono le differenze tra processi e i modelli di gestione. La parte dei processi e modelli di gestione sarebbe stata più indicata da inserire nel documento del Data Management Plan.

Per quanto riguarda i servizi, il documento presenta diverse modalità di classificazione, che generano possibili confusioni. Si suggerisce di fornire una prima classificazione dei servizi, in base alla tipologia d'uso, alle finalità, agli input e ai possibili output. Inoltre, il documento inoltre sembra riferirsi solo a servizi esterni, ma i servizi possono essere anche rivolti all'interno dell'istituto, ad esempio finalizzati ad una migliore gestione e conservazione dei contenuti digitali.

Il documento inoltre non fornisce la definizione di "modello di gestione", a cosa serve, come si struttura, chi lo governa?

Mancano inoltre indicazioni su quali possono essere gli strumenti di supporto alla scelta di investire su un determinato servizio, le strategie di monitoraggio da adottare. Anche un banale riferimento alla Swot analysis, per definire vantaggi e svantaggi di un dato servizio, il riferimento al TRL (Technology Readiness Level), che può essere uno degli elementi di discriminazione nella scelta delle tecnologie.

Nel complesso il documento risulta essere poco pratico e funzionale per gli operatori dei beni culturali.

La relazione tra prodotti / servizi digitali, processi e modelli di gestione (p.5)

Cosa si intende per servizi/prodotti digitali per gli istituti della cultura? Sarebbe utile avere una descrizione e una presentazione dei principali servizi applicabili al patrimonio culturale.

Sarebbe più funzionale descrivere il processo di realizzazione di alcuni dei principali prodotti servizi e capire anche quale può essere l'eventuale "ritorno dell'investimento".

<p>User Generated Content, User journey (p.5)</p>	<p>Potrebbe essere utile, invece che in nota, avere alla fine del documento una definizione di questi concetti che sono di uso comune in ambito aziendale ma meno in quello istituzionale.</p> <p>Riferimento bibliografico:</p> <p>Piano Triennale per la digitalizzazione dei musei</p>
<p>Figura 3. Schema di sintesi delle fasi principali dei processi relativi alla creazione di servizi digitali (p.7)</p>	<p>Lo schema non si presenta di facile leggibilità: la fase 1 collocata a destra è poco comprensibile.</p>
<p>Figura 4. Sintesi del processo relativi alla consultazione e alla navigazione dei contenuti digitali (p.7)</p>	<p>Il processo si articola in <i>produzione, licenze d'uso, pubblicazione e comunicazione</i>. Mancano gli aspetti imprescindibili della conservazione e della gestione dei contenuti digitali</p>
<p>Processo 3: I luoghi della cultura o gli utenti utilizzano i contenuti digitali, rielaborati con un valore aggiunto, per finalità espositive, educative, editoriali e commerciali (p.9)</p>	<p>In questo capitolo sono evidenti due principali criticità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La fruizione di un bene culturale sia digitale sia analogico non può essere considerato un “valore aggiunto” ma rientra nei modi e processi di valorizzazione di un bene. 2) Non si possono accorpate finalità espositive, educative, con quelle editoriali e tanto meno commerciali perché sono profondamente diverse.
<p>La definizione di prodotti e servizi digitali (p.12)</p>	<p>Questa parte sarebbe stata più utile nella parte introduttiva del documento. Viene dichiarato che la classifica è di natura funzionale, ai fini di una maggiore comprensibilità del documento sarebbe utile avere maggiori indicazioni sul perché di tali scelte.</p>
<p>CRM e Saas (p.13)</p>	<p>È la prima volta che nel documento viene utilizzato il termine CRM, l'acronimo viene sciolto solo in seguito e solo in nota, si suggerisce di anticipare lo scioglimento e la nota.</p> <p>Lo stesso vale per l'acronimo Saas, che viene sciolto a p. 15.</p>

Classificazione dei servizi (p.13)	Sarebbe utile indicare quali sono stati i criteri che hanno guidato la classificazione dei servizi in: <ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi a basso impatto tecnologico 2. Servizi a medio impatto tecnologico 3. Servizi ad alto impatto tecnologico
Possibili modelli di gestione (p. 22)	Si tratta di modelli di gestione o di modalità di erogazione di determinati servizi? La parte di organizzazione e struttura di questi modelli non viene esplicitata, forse sarebbe più appropriato parlare di “modalità di erogazione”
Modello della “libera fruizione” (p. 23)	Il modello di libera fruizione dei dati non entra in conflitto con la licenza MIC STANDARD NC BY?
Tabella 7. Strategie di licensing di due banche immagini private — Bridgeman Images VS Scala Archives (p. 26)	Spiegare, come per la tabella successiva n.8, origine e finalità delle due banche dati e perché sono scelte come confronto.
Strategie di licensing: Getty Images (p.29)	Sarebbe opportuno anche segnalare anche altri esempi non solo Getty images.
Tabella 10. Ipotesi di modelli di gestione per cluster di prodotti/servizi (p.30-31)	Per favorire una maggiore leggibilità della tabella si suggerisce di aggiungere il campo: ad esempio, spostando quelli che vengono identificati come “reference” nel campo “modello di gestione”

Linee guida per la redazione del Piano di gestione dei dati

<p>Il principale riferimento a cui fa riferimento il documento è quello delle <i>Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico</i> di AGID. Forse per questo motivo risulta quasi esclusivamente rivolto ad istituti pubblici e in modo particolare a quelli del MIC. Forse andrebbe aggiunto un modello di governance diverso per gli altri istituti pubblici e privati. Si tratta senza dubbio di un documento di grande importanza strettamente legato ai processi e ai progetti di digitalizzazione che devono rientrare in una precisa strategia digitale. Per quanto riguarda l’ambito museale il DMP dovrebbe essere messo in relazione con il Sistema Museale Nazionale.</p> <p>Nonostante il documento rimandi alle altre linee guida, ci sono diverse definizioni e temi che si ripetono e, in un’ottica di semplificazione, forse sarebbe stato utile indicare dei</p>

<p>riferimenti, non riscrivere la definizione (es. metadati, open data).</p> <p>Non è chiaro perché il tema dei Linked Data non venga anche affrontato nelle linee guida per la digitalizzazione.</p> <p>Interessante la sezione di FAQ anche se alcune domande potrebbero rientrare nelle linee guida della digitalizzazione e in quelle del riuso.</p> <p>Nonostante il documento, rispetto agli altri, si soffermi maggiormente a dare le indicazioni sul cloud nazionale, queste non sono sufficienti per capire il suo funzionamento e i benefici per gli istituti.</p>	
<p>Purtroppo, la parte <i>Strumenti per la compilazione del DMP</i> non è stata ancora pubblicata e non è possibile, dunque, un confronto su questo aspetto che sarà cruciale per le strategie di digitalizzazione degli istituti culturali.</p> <p>Si segnala che l'indice del documento è completamente diverso rispetto agli altri.</p>	
Introduzione (p.5)	Sarebbe utile anticipare subito la definizione del DPM, riducendo la parte introduttiva.
Il DMP nel Piano Nazionale di Digitalizzazione (p. 7)	<p>Aggiungere una tabella o uno schema per illustrare i livelli di governance.</p> <p>Come si devono porre gli istituti non statali rispetto a questo livello di governance? Si riferiscono solo all'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale?</p> <p>Forse andrebbe realizzato un modello di governance anche per gli istituti non MIC e privati.</p>
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale ICDP (p.7)	L'acronimo ICDP per indicare l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale è utilizzato solo in questo documento. Si tratta di un acronimo ufficiale?
software descrittivi e gestionali messi a disposizione gratuitamente dagli Istituti centrali (p. 7)	Quali sono questi software descrittivi e gestionali? Saranno messi a disposizione anche per istituti non statali? Questi software saranno open source?

<p>Data governance interna (p.8–10)</p>	<p>I vari ruoli citati si riferiscono a personale interno alle amministrazioni? Quale sono le competenze che devono avere e quale è la formazione?</p> <p>In un museo chi può essere il Responsabile Open Data (o Data Manager)? Quale è la differenza tra il Responsabile tematico della banca dati e il curatore digitale? Le due figure, anche in un'ottica di semplificazione e di maggiore aderenza alla realtà degli istituti, non potrebbero coincidere?</p>
<p>Attività preliminari (p.10)</p>	<p>Ogni quanto vanno effettuate queste attività? I risultati essere resi pubblici? Si prevedono delle attività di confronto, anche critico, sui dati raccolti?</p>
<p>Le pubbliche amministrazioni che possono in questo modo archiviare in modo alternativo i loro dati in modalità indipendente dagli applicativi software originali che li hanno prodotti. (p.11)</p>	<p>Cosa si intende per modo alternativo di archiviazione? Come si lega con i sistemi di archiviazione nazionale?</p>
<p>Struttura del Data Management Plan (p.11)</p>	<p>La scelta di indicare con ① la compilazione da parte dell'istituto, ② il contributo degli Istituti centrali o direzioni generali, e ③ il contributo della <i>Digital Library</i>, forse può risultare non immediata agli occhi dell'utente.</p>
<p>Struttura del Data Management Plan (p.12)</p>	<p>Sarebbe utile avere dei modelli delle schede istituto eprogetto.</p>
<p>Strumenti per la compilazione del DMP (p. 32)</p>	<p>Purtroppo, questa parte, fondamentale, è ancora da pubblicare, sarebbe interessante un confronto dopo la sua scrittura.</p>

Introduzione alla metodologia per la valutazione della maturità digitale degli istituti culturali

Rispetto agli altri documenti in consultazione questo non è dichiaratamente una linea guida, ma espone una selezione di metodologie utilizzate, prima in ambito aziendale e poi in quello culturale per valutare la maturità digitale degli istituti.

Forse la parte degli esempi aziendali poteva anche non essere inserita dal momento che sono presenti modelli già in uso per la cultura.

Però forse più che indicare e confrontare questi modelli, che provengono da realtà diverse dalla nostra, forse sarebbe più efficace elaborarne uno apposito calato nella realtà italiana e che tenga conto della peculiarità. Questo servirebbe per avere poi dei dati omogenei e per supportare maggiormente gli istituti.

Un aspetto di cui non è fatto cenno in questo documento è quello legato alla strategia, alla programmazione (ogni quanto gli istituti devono testare, verificare, confermare il proprio livello di maturità), i dati emersi dalle valutazioni saranno resi pubblici e conservati in una qualche piattaforma nazionale? Per quanto riguarda le valutazioni degli istituti, in modo particolare per quelli pubblici, ci saranno delle premialità? Sicuramente è fondamentale che gli istituti acquistino consapevolezza e siano in grado di valutare la propria maturità digitale, però è altrettanto importante che i singoli professionisti, che a vario titolo operano o collaborano con i luoghi della cultura, siano in grado di autovalutarsi e di far valutare le proprie competenze. Per questo si suggerisce di inserire come riferimento il sistema europeo di valutazione delle Competenze digitali

<https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home?lang=it&referrer=epass&route=%2Fit>

Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale

Per quanto riguarda l'Open Access, le premesse sono molto ben fatte. L'orizzonte europeo e le potenzialità sono spiegati in modo chiarissimo.

Riguardo alle importanti opportunità museologiche e strategiche dell'Open Access ICOM Italia ha espresso la posizione favorevole in modo molto chiaro attraverso pubblicazioni, interrogazioni parlamentari e convegni internazionali. Con preoccupazione rileviamo che all'interno del PND non esiste l'opportunità dell'OA per i musei statali e siamo molto preoccupati per l'accessibilità e visibilità internazionale del patrimonio culturale italiani.

Come ICOM Italia apprezziamo il tentativo di mettere condizioni uguali per tutti i ministeri e il grande sforzo per quello che riguarda l'uso editoriale che è un grande incoraggiamento per la ricerca.

Si suggerisce di trovare una soluzione che permetta ai direttori un margine di discrezionalità. Alcuni enti culturali hanno la possibilità di scegliere di azzerare il canone; alcune Fondazioni che gestiscono beni pubblici hanno un ampio margine decisionale (vedi l'esperienza della Fondazioni del Museo Egizio). Risulta perciò importante prevedere espressamente questa facoltà.

Va rilevato a questo fine che la licenza Open Access è assimilabile a una concessione amministrativa per il riutilizzo delle immagini di beni culturali in rete a canone azzerato per eventuali riutilizzi commerciali ai sensi degli artt. 107-108 del codice dei beni culturali e del paesaggio. L'azzeramento del canone per fini commerciali non è incompatibile con l'attuale testo normativo per più di una ragione. Nei regolamenti degli istituti ministeriali è infatti già prevista la facoltà del direttore di azzerare il canone connesso al riutilizzo commerciale delle immagini. In secondo luogo, la previsione di rendere gratuita la pubblicazione delle immagini in qualunque prodotto editoriale, anche di carattere spiccatamente commerciale, sembra confermare ulteriormente questa interpretazione. Su questa base si chiede perciò di introdurre una licenza Open Access, accanto all'etichetta MIC STANDARD NC BY, senza necessità di operare ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio. L'etichetta MIC STANDARD NC BY sembra voler proteggere i pochi casi italiani di redditività del canone di concessione, mentre nella maggior parte dei casi i costi di gestione delle riproduzioni fedeli in pubblico dominio i costi sono maggiori delle entrate.

Ipotizzare quindi una possibilità di differenziazione nell'applicazione delle licenze open access in base ai casi specifici.

MIC STANDARD NC BY (p.50)	Il documento dedica interi paragrafi al tema dell'Open Access e insiste sulle potenzialità derivanti dal riutilizzo dei dati (e quindi anche delle immagini) rilasciate da musei, archivi e biblioteche. Tuttavia, a queste condivisibili dichiarazioni di principio non fa alcun riscontro alcuno strumento o licenza che ne incarni i principi. L'etichetta "MIC STANDARD NC BY" non fa altro che riassumere il contenuto del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Open access in ambiente web	L'Open access in ambiente web rappresenta un importante strumento per garantire la disseminazione delle immagini e quindi, di riflesso, per migliorare la visibilità dei musei e innescare modalità di partecipazione co-creativa che si possono esprimere a pieno solo liberalizzando il riuso, per qualsiasi scopo, delle immagini delle collezioni museali. Il libero riuso è infatti la prima

	<p>condizione per creare innovazione attraverso le immagini del patrimonio culturale.</p> <p>Escludere l'Open Access significa marginalizzare i musei statali italiani e, con essi, il patrimonio culturale del nostro Paese rispetto a una tendenza che ormai sembra consolidarsi in tutto il mondo.</p>
<p>Discrezionalità dei dirigenti/direttori</p>	<p>Risulta importante, vista anche l'eterogeneità dei musei, che i direttori abbiano potere discrezionale per quanto riguarda l'apertura dei dati e l'uso delle licenze aperte.</p> <p>Questa possibilità non comporta una revisione del codice dei beni culturali perché il codice non è incompatibile con ipotesi di azzeramento del canone per eventuali usi commerciali.</p> <p>Esistono casi nazionali che confermano questa ipotesi.</p>

1.6 Wikimedia Italia (WMI)

15 giugno 2022

Lettera aperta – Partecipazione alla consultazione sul Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale (PND) da parte di Wikimedia Italia

“Il patrimonio culturale digitale italiano può trarre grande beneficio dall'essere visibile e documentato su Wikipedia e i progetti Wikimedia. Il piano nazionale di digitalizzazione prevede però che le immagini del patrimonio culturale italiano sui progetti Wikimedia siano soggette ad un canone per i riusi commerciali. Il riuso commerciale dei contenuti dei progetti Wikimedia è libero: per questo Wikimedia Italia chiede al governo italiano di non aggiungere restrizioni a immagini rilasciate con licenza libera di beni in pubblico dominio sulla più grande piattaforma libera al mondo.

Wikimedia Italia, Wikipedia e i progetti Wikimedia

Wikimedia Italia è l'associazione riconosciuta ufficialmente da Wikimedia Foundation e OpenStreetMapFoundation e che sostiene in Italia Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap. Da oltre sedici anni Wikimedia Italia si impegna per la diffusione e la produzione di conoscenza libera, lavorando fianco a fianco con le istituzioni culturali per favorire la collaborazione con le comunità di volontari e il caricamento online di contenuti e dati aperti a tutti. Tra le attività di Wikimedia Italia rientrano la formazione degli operatori culturali e di insegnanti e studenti all'uso dei progetti condivisi per la valorizzazione del patrimonio culturale, oltre all'organizzazione di Wiki Loves Monuments: il più grande concorso fotografico del mondo, interamente dedicato ai monumenti e alla loro documentazione online.

Wikipedia e i progetti Wikimedia sono usati da tutti: insegnanti, studenti, cittadini di ogni età ed estrazione sociale, oltre che da numerosi professionisti della cultura, compresi i funzionari stessi del Ministero della cultura e di numerosi enti culturali. Questi progetti coinvolgono la più grande ed estesa comunità di co-creazione esistente al mondo. Hanno oltre 20 miliardi di accessi al mese, sono disponibili in oltre 300 versioni linguistiche, sono la fonte di informazione più consultata a livello globale, sia attraverso l'accesso diretto alle piattaforme, sia grazie ai dati aperti e strutturati resi disponibili su Wikidata, utilizzati per lo sviluppo di numerosi servizi di terze parti.

Wikimedia Italia partecipa alla consultazione sul Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale (PND) per farsi portavoce del punto di vista e dei bisogni di queste comunità di volontari ed utenti dei progetti collaborativi. Sono diverse le ragioni per cui Wikimedia Italia ritiene di poter e dover contribuire a questa importante consultazione. In primo luogo, perché i progetti Wikimedia sono esplicitamente citati nel PND: l'associazione sente pertanto la responsabilità di far arrivare alle istituzioni italiane le istanze delle comunità di volontari che all'interno di questi progetti si dedicano gratuitamente alla documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale digitale. Inoltre, il PND fa riferimento ai vantaggi della collaborazione con i progetti Wikimedia; è dunque essenziale che le linee guida individuate dal PND permettano l'interoperabilità con Wikipedia e i progetti Wikimedia.

Lodiamo il Piano nazionale per la digitalizzazione per lo spirito di servizio, per l'istituzione di questo stesso processo di consultazione, ma soprattutto per l'adesione ai principi dell'Open Access, dell'Open Government, dei FAIR data e della Convenzione di Faro, con la volontà di coinvolgere e attivare le comunità, oltre che per l'esplicito riferimento al riuso anche commerciale di contenuti e dati. Questi principi sono gli stessi alla base di Wikipedia e dei progetti Wikimedia, applicati rigorosamente nelle infrastrutture sviluppate, nelle licenze e negli strumenti liberi utilizzati, nei formati e metadati adottati e nelle modalità scelte per collaborare con le persone e le istituzioni, tra le quali numerosi musei, archivi e biblioteche (MAB), di tutto il territorio nazionale.

Le attuali linee guida del PND però danneggiano Wikipedia e i progetti Wikimedia. Wikimedia Italia sottolinea che è necessario rispettare le licenze e gli strumenti liberi di Wikipedia e dei progetti Wikimedia, senza che siano aggiunte restrizioni quali un canone o l'autorizzazione preventiva ai riusi commerciali del patrimonio culturale italiano. È nell'interesse dell'Italia che il nostro patrimonio culturale sia su Wikipedia e sui progetti Wikimedia, che le istituzioni culturali possano collaborare con i nostri progetti e che i volontari possano facilmente contribuire a documentare il patrimonio italiano rendendolo disponibile a tutti. Il rispetto delle licenze scelte dalla comunità globale da oltre vent'anni favorisce la libera condivisione e circolazione della conoscenza ed è un aspetto fondamentale perché questa collaborazione possa avvenire, con effetti positivi per tutti: cittadini, istituzioni, Stato italiano e comunità globale.

La posizione di Wikimedia Italia sul Piano Nazionale di Digitalizzazione

Le richieste puntuali di Wikimedia Italia entro il perimetro normativo del Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 107–108) e basate sui principi di Open Access e FAIR data inclusi nel PND sono:

- Escludere automaticamente dal canone, senza richiesta di autorizzazione e senza eccezioni, tutte le pubblicazioni cartacee, come già previsto dal PND.
- Escludere automaticamente dal canone, senza richiesta di autorizzazione, tutti i riusi commerciali di individui, società individuali e società con un fatturato annuo inferiore ad una soglia da definire, che includa app a pagamento, servizi e prodotti commerciali realizzati da start-up che utilizzano i contenuti multimediali dei progetti Wikimedia per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano.
- Escludere automaticamente dal canone, senza richiesta di autorizzazione, tutti i riusi commerciali che adottano licenze Share-Alike (SA, condividi allo stesso modo). Secondo gli standard internazionali codificati da Creative Commons, queste licenze garantiscono che i contenuti usati anche per scopi commerciali restino liberi e sempre a disposizione di tutti, escludendo quindi cessioni esclusive.
- Escludere dal canone, senza richiesta di autorizzazione, tutti i riutilizzi dei contenuti prodotti all'interno di siti collaborativi con licenze libere. Siti come Wikipedia e Wikimedia Commons sono piattaforme libere, create e sostenute da comunità di volontari e gestite da organizzazioni senza scopo di lucro. Per essere veramente liberi e disponibili a tutti, i contenuti caricati sui nostri progetti devono poter essere pubblicati con licenze libere che autorizzano tutti i riusi, anche commerciali. Richiedere un canone sui riusi commerciali è in conflitto con le licenze e gli strumenti liberi usati dai nostri siti ed è in conflitto con lo spirito con cui operano questi siti e le nostre comunità di volontari.
- Limitare l'autorizzazione preventiva ad una lista di casi eccezionali, quali NFT, riusi di grandi società, usi che limitano la funzione dei beni culturali. Questi casi non permettono

la libera fruizione dei contenuti: l'applicazione di un canone non nuoce pertanto alla condivisione della conoscenza.

- Escludere la cessione esclusiva dell'uso commerciale dei beni culturali italiani in pubblico dominio a società terze.
- Adottare lo strumento CC0 sui dati e sui dataset culturali.
- Escludere l'obbligo di attribuzione per i dati e le opere in pubblico dominio, suggerendo la citazione della fonte e della provenienza.
- Esplicitare la possibilità di azzerare il canone per le autorità che hanno in consegna i beni culturali; chiarire e facilitare la procedura per tutti i musei e le istituzioni culturali.

La legittimità delle richieste di Wikimedia Italia

Da oltre 10 anni Wikimedia Italia raccoglie dagli enti gestori del patrimonio italiano autorizzazioni a canone zero affinché sia possibile fotografare i beni culturali e rilasciare le immagini con licenza libera (CC BY-SA, Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo); questa autorizzazione all'uso commerciale dei beni culturali senza canone applicata a tutti attraverso licenze libere è stata usata e sostenuta da amministrazioni comunali, province, diocesi, regioni e istituzioni culturali, comprese, a titolo di esempio, la soprintendenza speciale di Pompei, Ercolano e Stabia che già nel 2015 ha aderito con la firma dell'allora soprintendente Prof. Massimo Osanna e la Direzione regionale Musei della Calabria che ha aderito nel 2022 con la firma del direttore ad interim Dott. Filippo Demma. L'autorizzazione per le pubblicazioni – che permette di utilizzare immagini dei beni culturali per scopi commerciali (quali sono le pubblicazioni) a canone zero – è una pratica attualmente presente nel nostro ordinamento, prevista anche nel PND; questo esempio può quindi essere facilmente replicato estendendo l'autorizzazione senza canone ad altri usi, come quello per le immagini share-alike e gli usi per altri servizi e prodotti. Occorre ricordare che lo scopo principale del PND deve essere la digitalizzazione del nostro patrimonio culturale per la sua conservazione e la fruizione da parte di chiunque, evitando o superando gli ostacoli che ci allontanano da questo scopo. Sottolineando la volontà di Wikimedia Italia di collaborare con le istituzioni per la piena realizzazione delle valide premesse del PND, restiamo in attesa di un riscontro in merito alle osservazioni sopra presentate e siamo a disposizione per fornire ogni informazione aggiuntiva che potesse rivelarsi utile.

2. COMUNI

2.1 Comune di Parabiago – Rete Ecomusei di Lombardia

27 giugno 2022

Con riferimento alla nota Anci Lombardia n. 434 /2022 del 15/06/2022 di espressione parere entro il 30/06/2022, abbiamo letto con attenzione, seppur con la difficoltà dovuta alla corposità del piano e alla mancanza di un documento di sintesi, il pregevole Piano nazionale di digitalizzazione (d'ora in poi PND) in consultazione pubblica sulla piattaforma ParteciPa. Nel complimentarci per questo prezioso lavoro, evidenziamo alcune riflessioni e suggerimenti emersi tra gli ecomusei lombardi.

Facilitare la circolazione del patrimonio digitalizzato

Per facilitare la circolazione, l'accesso e il riuso del patrimonio culturale italiano suggeriamo una riflessione e stimoliamo i correttivi conseguenti sulle seguenti tematiche.

- C'è un'enfasi molto forte sul canone sugli usi commerciali di immagini del patrimonio culturale italiano che da un lato non pare aver portato in passato benefici economici – salvo forse ad alcuni grossi musei– dall'altro pare una procedura anacronistica che rende tutto molto complicato in particolare per le piccole realtà locali come le imprese culturali e creative.
- Si introduce l'etichetta MIC BY NC per indicare che non si devono fare usi commerciali senza autorizzazione. Ciò viene fatto usando un sistema non standard in conflitto con i FAIR data e delegittimando le licenze e gli strumenti Creative Commons – molto usati a livello internazionale da moltissime istituzioni, meno in Italia, ma con importanti eccezioni come il Museo Egizio; la modalità per autorizzare gli usi commerciali non pare sufficientemente snella.
- Non incentivare il canone zero (ovvero il fatto di rinunciare a chiedere pagamenti per gli usi commerciali di immagini in pubblico dominio) pare poco utile a realtà istituzionali italiane in gran parte piccole come gli ecomusei che da un decennio autorizzano foto con licenze libere.

Definire i dettagli degli aspetti positivi

Suggeriamo di definire i dettagli degli aspetti positivi del PND:

- il PND esplicita le procedure, enfatizza il valore di open access, FAIR data e collaborazione con comunità e i progetti Wikimedia: sarebbe opportuno allineare le linee guida in conflitto con questi principi.
- il PND incentiva digitalizzazioni, raccomanda di rendere accessibili dati e metadati: sarebbero opportune licenze che, diversamente da CC BY, siano compatibili con Wikidata che è ormai la risorsa largamente usata per l'intelligenza artificiale.
- Si raccomanda di non usare watermark e di diffondere immagini non degradate, ma con una buona risoluzione riutilizzabili.

Il contesto lombardo

I suggerimenti sopra richiamati vengono formulati alla luce del contesto lombardo con avviate politiche di apertura dei dati di Regione Lombardia e degli ecomusei. Sugeriamo che il PND segua strade a sostegno dell'Open Access, degli Open Data e in linea con le direzioni più avanzate a livello globale; pur avendo come priorità la tutela del patrimonio vivente, gli ecomusei lombardi su indirizzo di Regione stanno lavorando nell'interesse generale allo sviluppo locale e quindi anche per favorire i vantaggi economici per le comunità e le imprese, derivati in generale dall'uso sostenibile del patrimonio vivente e in particolare anche tramite l'apertura reale dei dati: aprire i dati solamente per gli usi non commerciali non aiuta questo processo; far pagare il canone non è un problema per le grandi multinazionali e società private, ma lo può essere per le associazioni, i cittadini attivi, le imprese culturali e creative e le piccole e medie imprese. Di fatto per focalizzarsi sul canone, il PND distingue il patrimonio culturale dai dati pubblici, ma le digitalizzazioni del patrimonio e i suoi dati sono dati pubblici; esso pare considerare le riproduzioni digitali del patrimonio come una risorsa su cui lo Stato e le Istituzioni culturali possono arricchirsi. Il problema è che invece di considerarla una risorsa che può essere utilizzata in modo sostenibile come motore di sviluppo culturale, sociale ed economico (in linea con il PNRR e lasciando alle imprese l'accesso a questo materiale e il suo riuso per prodotti e servizi), pare individuata come una risorsa da monetizzare attraverso la vendita delle digitalizzazioni o delle foto per usi commerciali del patrimonio. Queste pratiche a livello globale non paiono più considerate economicamente valide e sostenibili dagli anni duemila (compresa dalla Fondazione Getty che veramente guadagnava da quelle vendite). Temiamo che vengano ceduti gran parte degli usi commerciali a poche società, bloccando così i riusi per la maggior parte di quelle minori. Temiamo che i cittadini attivi, le associazioni, le imprese culturali e creative che per numero e qualità caratterizzano la regione Lombardia e forniscono importanti servizi di interesse generale, già provate dagli anni della pandemia siano ulteriormente frenate da questa dinamica.

Wikimedia

Gli ecomusei lombardi per lo più non dispongono di infrastrutture informatiche partecipative proprie. Per favorire la partecipazione della comunità informatica, la conoscenza e l'uso sostenibile del patrimonio vivente nell'interesse generale utilizzano deliberatamente Wikimedia Commons e i progetti di Wikimedia Italia che fanno parte del più grande progetto Open Access al mondo con licenze libere che autorizzano anche l'uso commerciale; gli ecomusei apprezzano che il PND citi esplicitamente questo importante progetto. Il riferimento esplicito ai progetti Wikimedia è una importante novità e suggeriamo di trovare una soluzione compatibile con le sue regole e alla luce dei suggerimenti sopra formulati: favorire il caricamento di materiale su Wikimedia Commons che rimanga libero anche per il successivo uso commerciale che altri possano riusare liberamente.

3. ISTITUTI CULTURALI

3.1 Coordinamento istituti culturali del Piemonte

13 giugno 2022

Gli istituti culturali conservano i beni degli archivi e delle biblioteche, un patrimonio di straordinaria ricchezza che necessita di interventi mirati a favorire la trasformazione digitale.

Venuti a conoscenza della consultazione pubblica avremmo piacere di fornire il nostro contributo sui contenuti del piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio (PND):

- l'infrastruttura software del patrimonio culturale del nuovo ecosistema deve garantire i servizi per la raccolta, organizzazione, indicizzazione, quale modello potrà essere dedicato alle risorse digitali degli istituti 'ospitate o referenziate' nell'architettura del cloud;
- la proposta della Digital Library risulta in linea con le priorità definite nelle strategie nazionali ed europee sul digitale: il Next Generation EU è un programma che avvicina la cittadinanza all'Europa e a livello internazionale attraverso piattaforme che consentono di sviluppare nuove forme di cooperazione e di coordinamento a livello territoriale, quanto mai necessarie in un comparto come quello culturale che è alquanto frammentato, sarebbe necessario recuperare i beni digitali disseminati nel web, partendo dalla conoscenza dell'esistente;
- l'importanza della costruzione di reti e della cooperazione tra istituzioni diverse, pubbliche e private, per un'offerta educativa integrata, è consentita più agevolmente dai Linked open data (LOD) che sono necessari per pubblicare le proprie risorse ed i propri contenuti digitali, e che includono archivi, biblioteche e musei sviluppando la cultura MAB (musei, archivi, biblioteche), i dati collegati danno l'opportunità di trasformare da una rete di documenti a una rete di dati, in cui mostriamo, visualizziamo informazioni scientifiche, culturali, pubbliche.

4. UNIVERSITÀ

4.1 UniBO – Bologna

15 giugno 2022

Documento di commento da parte delle articolazioni della Alma Mater Studiorum Università di Bologna più direttamente interessate dal piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale: Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) e Archivio storico dell'Università, Sistema Museale di Ateneo (SMA), Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), Corso di Laurea Magistrale Digital Humanities Digital Knowledge (DHDK), Digital humanities advanced research center (DHARC).

Introduzione

Le principali articolazioni che all'interno dell'Università di Bologna hanno responsabilità del patrimonio archivistico, bibliotecario e museale hanno elaborato in modo condiviso con alcuni esperti di DH le riflessioni presentate in questo documento, tenendo conto delle numerose e varie esperienze di digitalizzazione delle proprie collezioni (più di 130 mila documenti collegati a più di 350.000 immagini). Il documento intende innanzitutto esprimere apprezzamento e adesione alla struttura progettuale, oltre che alla metodologia aperta di condivisione e partecipazione dinamica che rende il documento un punto di riferimento imprescindibile e una fonte indispensabile per l'elaborazione di politiche interne ai diversi enti convergenti con principi e metodi coordinati a livello nazionale.

1. Considerazioni sulla Visione

Riteniamo che il documento presenti una visione significativamente innovativa che tiene conto in modo armonico e integrato delle più recenti elaborazioni metodologiche e concettuali, sia nell'ambito delle riflessioni sul patrimonio culturale, sia sulla transizione digitale.

1.1 Particolarmente rilevante riteniamo l'utilizzo tra i **valori** della categoria di "paesaggio culturale", intesa come modalità dinamica e relazionale di considerazione del patrimonio culturale. A questo fine si potrebbe esplicitare nel documento, tra le principali caratteristiche del patrimonio culturale (PND 1.1a) la sua **intrinseca pluralità di matrici culturali** e la grande profondità cronologica.

Le connessioni storicamente profonde e geograficamente ampie che caratterizzano i mondi culturali del patrimonio italiano costituiscono infatti una peculiarità intrinseca a cui si possono allacciare le interpretazioni e le costruzioni di senso che nel documento sono ben declinate tra le opportunità di estensione per nuovi pubblici (PND 1.3a), a cui si aggiungono anche i processi di "restituzione digitale" agli originari contesti di provenienza.

Un secondo elemento che riteniamo possa essere ulteriormente valorizzato è quello della conoscenza che viene espressa dalle istituzioni (PND 1.1a). Alla "solida e antica conoscenza catalografica" si aggiunge infatti una imprescindibile **dimensione di conoscenza dinamica e di innovazione che scaturisce da un fertile scambio degli Istituti culturali e delle comunità con la**

ricerca scientifica e i processi di interpretazione e costruzione di senso stratificati in un lungo percorso di interazione.

Da questo punto di vista, nell'ambito delle università, in effetti i tre segmenti, ovvero i segmenti "consolidato", "operativo" e "aperto", così come descritti nel documento (PND 1.1.c) si saldano in un ecosistema che precede quello digitale e che quindi trasfonde in esso una complessa esperienza e attività di integrazione di relazioni semantiche di disparati ambiti scientifici e didattici

1.2 Tra gli **obiettivi** (PND 1.2a–1.2c) risulta dunque per noi particolarmente importante quello della trasformazione digitale e della interconnessione dei dati e di ecosistemi interdipendenti, considerando anche la necessità di interscambio all'interno di **infrastrutture digitali di ricerca internazionali** che rispondono alle necessità di diverse comunità di ricerca scientifica, le quali dialogano a propria volta con il patrimonio culturale secondo molteplici approcci e discipline differenti e che perseguono strategie proprie di disseminazione e interazione con diverse categorie di utenti sia in logiche di ricerca scientifica sia di *citizen science* (cf. PND 1.3 e 2.3).

1.3 Un terzo elemento, ben espresso, su cui intensificare la collaborazione è certamente quello delle figure professionali e delle competenze necessarie a guidare e accompagnare le trasformazioni digitali (vd. *infra* a 2.3). A proposito di questi profili sia nelle linee guida per la digitalizzazione, sia nelle linee guida per il piano di gestione dei dati (PND 3.1.1.1._1 c. 10 e PND 3.1.1.1_2) si potrebbero ulteriormente valorizzare i ruoli professionali che ricomprendono sia competenze bibliografiche e biblioteconomiche sia competenze informatiche ad esempio con la figura del "data curator" o del "metadata specialist".

2. Considerazioni sulle Strategie

2.1 Ricollegandoci a quanto sopra espresso sottolineiamo, per quanto riguarda l'aspetto delle **tecnologie**, l'importanza che l'infrastruttura nazionale dei dati del patrimonio culturale, così come prevede il documento (PND 2.1a), investa prioritariamente sull'aspetto della **flessibilità dei modelli concettuali per l'integrazione dei contenuti e dei meta-dati**, così da assicurare il **potenziale di interazione con le infrastrutture digitali di ricerca che i diversi ambiti disciplinari strutturano a livello internazionale**, anche in funzione dello sviluppo di nuove modalità di manipolazione dei dati attraverso tecniche di intelligenza artificiale. Quanto al lato operativo per la nostra esperienza assume particolare rilevanza e diffusione il formato di interscambio IIRF per la pubblicazione dei materiali digitali che potrebbe essere approfondito nella documentazione tecnica (es. PND 3.1.1.1_1 D1_B e II).

2.2 A proposito dei **processi**, quanto affermato in 2.2 (in particolare PND 2.2.a) sulle pratiche gestionali riferite ai dati FAIR e al ciclo di vita delle informazioni assume una rilevanza particolare in connessione con le pratiche di **open science** che le istituzioni di ricerca sono tenute ad applicare anche relativamente ai *data management plans* e alla pubblicazione aperta secondo gli standard internazionali dei dati della ricerca scientifica (*Open Research Data Pilot* di H2020) soprattutto nei casi della ricerca che si incentra sul patrimonio culturale.

2.3 Per quanto riguarda le considerazioni del paragrafo '**persone**' e le operazioni di condivisione e partecipazione diffusa che vengono illustrate, dal nostro specifico punto di vista vi sono due elementi di rilievo: da un lato le opportunità di partecipazione diffusa, *crowdsourcing* e *citizen's*

science, dall'altro quello della formazione e crescita delle competenze. Per quanto riguarda il primo aspetto le università costituiscono dei laboratori straordinari di coinvolgimento degli studenti e delle comunità territoriali anche attraverso sperimentazioni e progetti di *service learning*, ovvero di progetti in cui studenti e ricercatori insieme a diverse comunità territoriali elaborano forme innovative di creatività e re-interpretazione partecipata al patrimonio. Su tale misura sono già in corso progetti finanziati dalla UE; ma altri più mirati potrebbero essere collegati all'implementazione del piano.

A proposito del programma di "Formazione e aggiornamento delle competenze" che verrà realizzato nell'ambito del PNRR (PND 2.3a) si ritiene molto rilevante e opportuno il modello che viene descritto e a questo proposito si segnala la possibilità di coordinare e mettere a sistema tale modello formativo all'interno delle metodologie e dei sistemi concettuali utilizzati per elaborare a livello europeo quadri di competenze per i cittadini (in particolare Digi:Comp.2.2 rilasciato il 22 marzo sulle competenze digitali o GreenComp. pubblicato a gennaio sulle competenze per la sostenibilità.). Nel nostro Ateneo sono in corso alcuni progetti europei per declinare tali quadri di competenze nell'ambito dei quadri per la formazione disciplinare (es. per la formazione storica, la formazione ingegneristica ecc.) ma anche progetti più mirati sulla formazione negli ambiti che intersecano patrimonio culturale ed ecosistema digitale.

Rimaniamo ovviamente disponibili per un confronto più aperto sui temi che riterrete più opportuno approfondire o su temi più puntuali relativi alla documentazione tecnica che possono emergere dalle esperienze pregresse, in particolare del nostro personale tecnico, sugli aspetti più operativi di gestione dei dati.

4.2 Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (FCdA)

7 giugno 2022

La FCdA – Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia, organismo unitario che raccoglie la quasi totalità dei professori universitari di archeologia (Consulte universitarie di: Preistoria e protostoria; Archeologia del mondo classico; Archeologie Postclassiche; Numismatica; Studi sull'Asia e sull'Africa; Antropologia) apprezza molto l'iniziativa assunta dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library) del Ministero della Cultura nel promuovere una consultazione pubblica sulla bozza del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND). Si tratta di un'importante prima volta: si auspica che anche in futuro il Ministero voglia sviluppare consultazioni pubbliche di così ampio respiro su temi importanti.

La digitalizzazione del patrimonio culturale è un obiettivo strategico di straordinaria rilevanza e pertanto a FCdA si augura che grazie alle risorse del PNRR si possa davvero sviluppare una reale trasformazione digitale di musei, archivi, biblioteche e, in generale, luoghi della cultura, a tutto vantaggio della formazione, della ricerca, della tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico e, più in generale, culturale del Paese.

La FCdA giudica molto positivamente alcune novità contenute nelle "Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale", quali la prescrizione relativa al grado di risoluzione delle immagini online (compresa tra 2500 e 3500 pixel) e l'invito a non utilizzare filigrane invasive che di fatto ostacolano – quando non impediscono – l'uso dell'immagine nell'attività di studio e nelle pubblicazioni e azioni di divulgazione delle immagini per fini culturali ammesse dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Soprattutto la FCdA apprezza enormemente la previsione della gratuità per la pubblicazione delle immagini in qualunque sede editoriale (oltre quindi i confini dell'editoria scientifica e didattica), indipendentemente dalla tiratura del volume e/o dal prezzo di copertina, abolendo l'anacronistico limite di 70 euro e 2000 copie, reso ora ancor più incomprensibile in una fase in cui l'editoria si orienta sempre di più verso l'Open Access. Preoccupa, però, la previsione di "possibili eccezioni" alla gratuità che rischiano di contraddire gli obiettivi della liberalizzazione a seconda delle scelte personali e discrezionali di singoli direttori di musei, archivi, biblioteche.

La FCdA auspica che il Ministero possa favorire l'adozione di licenze di libero riutilizzo delle immagini del patrimonio culturale che potrebbero perciò affiancarsi all'etichetta "MiC standard" proposta nelle già citate linee guida. Alcuni istituti italiani, come ad esempio, la Fondazione Museo Egizio, che amministra beni statali, hanno reso liberamente riutilizzabili le riproduzioni delle proprie collezioni a vantaggio della collettività, come avviene da oltre un decennio nelle più avanzate esperienze internazionali: il PND sia pertanto l'occasione per riconoscere, per via amministrativa, la mera facoltà ai direttori di musei, archivi e biblioteche di adottare licenze Open Access che azzerino i canoni previsti dall'art. 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio

affinché si possano moltiplicare queste positive esperienze che favoriscono la formazione, la ricerca, la diffusione della cultura ma anche l'editoria e l'imprenditoria culturale e creativa.

PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL MiC

Consiglio Superiore per i Beni culturali e Paesaggistici

14 giugno 2022

Parere sul Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale

La digitalizzazione del patrimonio culturale è obiettivo di grande importanza ed è incluso tra quelli previsti dal PNRR nella sezione dedicata a digitalizzazione e cultura. Il Consiglio superiore apprezza il grande impegno profuso dal Ministero della Cultura e dalla Direzione competente nella predisposizione del Piano per la digitalizzazione (“PND”), in particolare per aver prodotto il progetto con professionalità interne al Ministero stesso. Avendo sentito nella seduta del 7 giugno 2022 la relazione dell’arch. Laura Moro (responsabile della Direzione competente), che ha illustrato con grande efficacia la struttura e le funzioni del PND, e dopo ampia discussione, il Consiglio Superiore formula le seguenti osservazioni.

Il Piano si autodefinisce come strumento in funzione di promozione e orientamento per i vari Istituti culturali. Fornisce, dunque, indicazioni — non cogenti — alle strutture del Ministero interessate al perseguimento dell’obiettivo. Ha un’articolazione complessa, strutturata in “*Visione*”, “*Strategie*” e “*Linee guida*”. La parte intitolata alla “*Visione*” intende evidenziare valori, obiettivi e opportunità. La parte sulle “*Strategie*” si prefigge di tracciare le linee strategiche di attuazione del Piano. Infine, le “*Linee guida*” sono volte a fornire “*strumenti per pianificazione ed esecuzione della digitalizzazione*”, con indicazioni specifiche ma non prescrittive. Si tratta, pertanto, di un piano settoriale per obiettivi, indicativo e non cogente. La versione trasmessa al Consiglio Superiore è la “Versione 2022–23”, nella quale si specifica che saranno più definite le successive versioni. Il PND è sottoposto a consultazione pubblica, strumento importante, che dovrebbe divenire prassi di applicazione generale. Sono già state audite, allo scopo, Associazioni di settore quali ICOM. Sarebbe bene che i commenti degli *stakeholders* fossero pubblicati.

Quanto ai contenuti della Versione qui esaminata, fin dall’inizio il Piano sottolinea che si è passati da un patrimonio culturale basato su beni materiali a un “*ecosistema digitale*”. Il Consiglio Superiore è dell’avviso che sia opportuno attenuare tale affermazione. Infatti, non può lasciarsi lasciare intendere che vi sia stato un sostanziale superamento della realtà materiale del patrimonio culturale. Questa sembra l’impostazione del Piano, là dove si sottolinea che “*abbiamo ereditato il patrimonio dalle testimonianze fisiche, lo trasmettiamo al futuro tramite relazioni digitali*”. In realtà, c’è un affiancamento del digitale al materiale, non un superamento del secondo a vantaggio del primo. La digitalizzazione, se non è solo uno strumento, è un contesto per far meglio conoscere ed utilizzare — a un insieme sperabilmente ampio di destinatari — il patrimonio nella sua realtà materiale originaria e, come tale, è privo di “*autonomia ontologica*”, per utilizzare parole del Piano.

Per di più, il nuovo patrimonio digitale viene a tratti descritto con parole che rendono difficile intendere la concreta delineazione della digitalizzazione: quest’ultima dovrebbe, secondo il PND, tradursi in una “*descrizione*” e in un “*racconto*” aperti alle più diverse “*interpretazioni*”, il tutto affidato a “*esperti di dominio*” in grado di valorizzare il “*capitale delle relazioni*” e di intercettare “*nuovi pubblici*” attraverso un “*design esperienziale*” che offra una “*esperienza fluida*”. Ogni pianificazione ha bisogno di grande concretezza. E sarebbe auspicabile un raccordo chiaro con il

Piano per l'Educazione al Patrimonio, in quanto solo con l'apporto di professionalità adeguate si potrà passare da un quadro teorico, per quanto ben strutturato, alla sua attuazione. La questione del personale, sia in termini quantitativi che qualitativi, è stata da tempo posta dal Consiglio Superiore in quanto condizione urgente e necessaria per attuare progetti anche eccellenti, come in questo caso, ma che rischiano di non poter essere concretizzati.

La sezione sulla "*Visione*" si articola in tre sottosezioni: "*Valori*"; "*Obiettivi*" e "*Opportunità*".

La sottosezione dedicata ai "*Valori*" presenta un testo di non facile lettura. Poiché il Piano deve dare un "*orientamento*" ai vari istituti, si consiglia una revisione terminologica e concettuale di questa sottosezione, che assicuri certezza e chiarezza.

La sottosezione dedicata agli "*Obiettivi*" sottolinea efficacemente la necessità di ampliare — tramite la digitalizzazione — l'accesso al patrimonio e l'inclusione culturale. Per perseguire tale rilevante obiettivo occorre anzitutto analizzare in modo dettagliato — sul piano sia quantitativo che qualitativo — quel che è già stato fatto proprio da quegli Istituti ai quali il PND si rivolge. E non è poco: basti pensare, ad esempio, ai sistemi bibliografici e archivistici nazionali, o alle carte del rischio. È un'analisi che solo il MiC può condurre, indicando come prima finalità la risoluzione dei problemi di interoperabilità tra i sistemi esistenti. Inoltre, occorrono metodi, tecnologie e competenze digitali presso i vari Istituti, dai quali dipendono i concreti risultati. Risalta in primo piano ancora una volta, dunque, l'importanza centrale e l'indispensabilità di organici adeguati, di formazione del personale e di profili professionali specifici.

La sottosezione "*Opportunità*" evidenzia chiaramente che la digitalizzazione è idonea a consentire una partecipazione attiva degli utenti. Ma per questo occorrono — come è scritto nel Piano — piattaforme contenutistiche, non meri contenitori di informazioni, e capaci anche di recepire ed elaborare "*user generated stories*". Di nuovo, è centrale il problema di risorse umane e strumentali adeguate. Ed è essenziale un rinnovamento degli Istituti.

La sezione intitolata alle "*Strategie*" intende — come si è detto — evidenziare le linee strategiche di attuazione degli obiettivi del PND. In realtà, la sezione contiene indicazioni che riguardano anche gli obiettivi da perseguire. In proposito, chiarisce che obiettivi specifici, indicatori di *performance*, metriche di monitoraggio e valutazione saranno affinati negli aggiornamenti del PND. Evidenzia, inoltre, che la strategia del Ministero si identifica con gli obiettivi del PNRR, nella parte M1C3. Vi è, dunque, un rinvio integrale agli obiettivi del PNRR.

Tale sezione si articola in tre sottosezioni: "*Tecnologie*"; "*Process*" e "*Persone*".

La sottosezione "*Tecnologie*" opportunamente evidenzia che la digitalizzazione non deve essere solo una riproduzione digitale, ma una trasformazione digitale, con un valore aggiunto consistente in diverse utilità: dalla platea più ampia dei destinatari, a una presentazione articolata del patrimonio, alla "*co-creazione*" dei contenuti — ove possibile — da parte degli utenti delle piattaforme. Tendenza da condividere pienamente, con la consapevolezza che essa richiede competenze *ad hoc* negli Istituti e nei soggetti privati eventualmente coinvolti. Si fa anche riferimento alla necessità di avvalersi di un cloud nazionale per la conservazione e la gestione dati: si tratta di un punto essenziale, poiché tale infrastruttura nazionale può costituire un importante supporto per gli Istituti. Il riferimento contenuto nel Piano è al Piano Strategico Nazionale ("PSN") previsto dal PNRR nella parte sulla transizione digitale, già avviato nella sua realizzazione.

Si precisa, inoltre, che è indispensabile conoscere e classificare le tecnologie innovative applicabili ai beni culturali. Dovrebbero farlo soggetti pubblici e privati in base a quanto previsto nel PNRR, in specie nella parte M1C3 1.2.12: il periodo di realizzazione è il 2024–26. Resta da capire quali possano essere le attività da mettere in campo nell'immediato per individuare le migliori tecnologie innovative.

La sottosezione “*Process*” specifica che per una corretta produzione dei dati ogni Istituto dovrà adottare un Piano di gestione dei dati e che la digitalizzazione richiede una regolamentazione apposita (per quel che riguarda, ad esempio, i diritti d'autore e le licenze d'uso).

La sottosezione “*Person*” torna sulla necessità delle attività di formazione delle competenze digitali. Il PNRR M1C3 1.1.6 prevede un programma apposito per il MiC (2023–26). Per la fruizione attiva da parte degli utenti c'è un programma nel PNRR M1C3 1.1.10 (2023–25): ancora una volta il PND fa rinvio al PNRR. Quest'ultimo prevede anche una piattaforma per la “*co-creazione*” dei contenuti digitali (1.1.11, per il periodo 2024–26).

La sezione “Linee guida” individua strumenti per la pianificazione e l'esecuzione della digitalizzazione. Contiene approcci e procedure, e riferimenti informativi e non prescrittivi.

Si articola in diverse sottosezioni, incluse in rispettivi allegati. La prima e assai rilevante delle Linee guida riguarda la digitalizzazione del patrimonio culturale. Fornisce specifiche dettagliate, tra l'altro, sui formati dei files da utilizzare e sui supporti adibiti alla conservazione dei dati. Precisa, al tempo stesso, che per una corretta digitalizzazione sono necessari ulteriori approfondimenti e ricerche. Chiarisce che l'operazione preliminare consiste nella selezione dei beni da digitalizzare (si va dalle carte ai volumi, dai dipinti agli affreschi, dagli edifici ai beni ambientali). La selezione è necessaria per individuare chi contribuirà alla digitalizzazione e come e dove questa avverrà. Occorre un apposito team — specifica il Piano — anche con un RUP e un project manager (il primo sempre interno al MiC, il secondo si può reclutare anche dall'esterno). Degli altri componenti del team non si specifica la provenienza (tra gli altri: conservatore, catalogatore, addetto alla logistica, informatico). Tutto ciò deve farsi o per singolo Istituto o per gruppi di Istituti, ma anche con enti di ricerca, Università, imprese.

Indicazioni molto dettagliate sono dedicate alle modalità tecniche della digitalizzazione. Generiche, invece, quelle sui diritti (come licenze o diritti d'autore), materia per la quale sarebbe opportuna una struttura centralizzata. E una tendenza decisa verso un'ampia liberalizzazione dell'*open access*, che viene proclamata — anche con ampi riferimenti alla situazione internazionale — ma purtroppo non perseguita nelle indicazioni operative.

Si parla di gestione interna o di affidamento esterno, in tutto o in parte, del progetto di digitalizzazione. Per tutto quel che si è osservato sulle carenze quantitative e qualitative del personale del MiC, la gestione interna necessita di essere sostenuta e supportata: il Consiglio Superiore ritiene che il Ministero possa organizzare “centri di accompagnamento” degli Istituti per la prima attuazione del PND.

Per gli affidamenti esterni vi è uno schema di capitolato per i contratti di appalto di lavori, servizi, o forniture. Non è specificato chi gestirà questa delicata fase della contrattualistica: anche in tal caso una struttura centralizzata e specializzata presso il Ministero si rivelerebbe più che opportuna. E, ancor prima, il Piano potrebbe utilmente fornire indicazioni generali sui poteri di direttiva che dovrebbero restare comunque in capo all'Amministrazione in caso di gestione

affidata all'esterno. Ed anche sulla necessaria realizzazione — in conformità allo spirito del Piano stesso — di piattaforme contenutistiche e non di meri involucri informativi.

Tutto ciò considerato e ritenuto, il Consiglio Superiore rilascia parere favorevole, con le osservazioni e le raccomandazioni sopra evidenziate.